



COMUNE DI NOVAFELTRIA

PROVINCIA DI RIMINI

Codici Istat	NOVAFELTRIA 023	RN 099
--------------	-----------------	--------

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O P I A

RECEPIMENTO DELLA DELIBERA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE N.186/2018 E S.M. ED I. IN MATERIA DI DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE.

Nr. Progr. **45**

Data **19/10/2019**

Seduta NR. **8**

Il giorno 19/10/2019, alle ore 09:00, nella Sala del RIDOTTO c/o Teatro Sociale, via Mazzini n. 69, Novafeltria.

Alla PRIMA Convocazione in sessione STRAORDINARIA, che è stata partecipata ai signori Consiglieri Comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale:

<i>Consiglieri</i>	<i>Pre.</i>	<i>Consiglieri</i>	<i>Pre.</i>
ZANCHINI STEFANO	S	TONI MORENA	S
VANNONI ELENA in DELL'ANNA	S	BOTTICELLI ROBERTO	S
PANDOLFI FABIO	N	BERARDI GABRIELE	S
RINALDI LUCA	S	SEBASTIANI MIRKO	S
CANTORI LORENZO	S	BARBIERI BIANCA	S
ALESSI ANGELICA	S	TRAVAGLINI SILVANA	S
GUIDI FEDERICA	S		

Presenti: 12

Assenti: 1

Assegnati: 13

In Carica: 13

Assenti i signori:

PANDOLFI FABIO

Gli intervenuti sono in numero legale per la validità della seduta.

Presiede il sig CANTORI LORENZO nella sua qualità di PRESIDENTE.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza giuridico-amministrativa e verbalizzazione (art. 97 del T.U. 18.08.2000 n. 267) il VICE-SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA PATRIZIA MASI.

La seduta è PUBBLICA.

Nominati scrutatori i signori: ALESSI ANGELICA, BARBIERI BIANCA, BOTTICELLI ROBERTO.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

OGGETTO:
**RECEPIMENTO DELLA DELIBERA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE N.186/2018
E S.M. ED I. IN MATERIA DI DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE.**

Il Consiglio Comunale

PREMESSO che con deliberazione di Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna del 20 dicembre 2018, n. 186 (in seguito denominata "DAL n.186/2018"), è stata approvata la riforma della disciplina sul contributo di costruzione in coerenza e coordinamento con la nuova legge urbanistica regionale (L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio") e con la legge edilizia regionale (L.R. 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia");

RILEVATO che, a norma del punto 6.3.1. della DAL n.186/2018, i Comuni sono tenuti al recepimento della nuova disciplina sul contributo di costruzione entro novanta giorni dalla sua pubblicazione sul BURERT, trascorsi i quali la medesima disciplina opera direttamente;

DATO ATTO che la nuova disciplina fornisce numerosi spazi di flessibilità ai Comuni nell'applicazione del contributo di costruzione, così da meglio adattare le singole voci alle specificità del territorio locale. In particolare, la DAL n.186/2018 prevede che i Comuni possano pronunciarsi motivatamente in ordine alla:

- eventuale scelta di collocazione alla classe immediatamente inferiore o superiore (per i Comuni diversi dai capoluoghi) ovvero alla scelta della I classe (per Comuni confinanti con i capoluoghi);
- eventuale possibilità di variazione dei valori unitari di U1 e U2, fino ad un massimo del 15%, sia in riduzione che in aumento, e definizione delle conseguenti tabelle parametriche;
- eventuale percentuale di riduzione dell'Area dell'insediamento all'aperto (AI), fino ad un massimo del 50%, per determinate attività sportive svolte all'aperto, qualora l'area destinata alle attività sportive sia prevalente rispetto a quella riservata al pubblico;
- riduzioni del contributo di costruzione ulteriori rispetto alla riduzione del 35% già prevista dall'art. 8, comma 1, lettera b, della L.R. n. 24/2017, fino alla eventuale completa esenzione dallo stesso, per gli interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, addensamento o sostituzione urbana, e per interventi di recupero o riuso di immobili dismessi o in via di dismissione, all'interno del territorio urbanizzato;
- riduzioni di U1 e U2 per le casistiche elencate al punto 1.4 dell'Allegato A della DAL n.186/2018;
- eventuale variazione della quota percentuale da destinare agli Enti esponenziali delle confessioni religiose;
- eventuale variazione massima del 15% dei valori delle tariffe base Td e Ts ai fini del calcolo dei contributi D ed S;
- eventuale aggiunta di ulteriori coefficienti per meglio articolare i tipi di attività produttiva presenti sul territorio in relazione ai contributi D ed S;
- eventuale variazione, fino ad un massimo del 15%, dei valori delle tariffe Td e Ts per talune Frazioni del territorio comunale;
- eventuale corresponsione del contributo straordinario per gli interventi, all'interno del perimetro del territorio urbanizzato, diretti alla realizzazione di strutture di vendita di rilievo sovracomunale;

- eventuali percentuali di riduzione per le quattro fasce dei valori "A", sino ad un massimo del 35%, da applicare nel calcolo della QCC, qualora nel Comune il valore "A" medio su tutte le zone comunali per la destinazione residenziale, superi di almeno il 50% il costo di costruzione di cui alla DCR 1108/1999;
- costo medio della camera in strutture alberghiere sulla base di analisi di mercato se il dato non è disponibile in banche dati pubblicate da organismi accreditati (Italian Hotel Monitor, Osservatori locali, ecc....);
- quota del costo di costruzione per le attività turistico ricettive, commerciali, direzionali, in misura non superiore al 10%;
- modalità di versamento della quota del contributo di costruzione relativa agli U1 e U2, con particolare riferimento alla quota massima che può essere corrisposta in corso d'opera;
- modalità di rendicontazione delle spese sostenute per le opere di urbanizzazione realizzate a scomputo;

CONSIDERATO che, secondo il principio di non duplicazione della normativa sovraordinata di cui all'art. 48 della LR 24/2017, i Comuni con l'atto di recepimento della DAL n.186/2018 non devono riprodurre l'intero testo del medesimo provvedimento ma assumere solo le determinazioni in merito ai punti appena elencati, affidati alla loro autonomia;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Regionale n. 624 del 29.04.2019 recante "*Atto di coordinamento tecnico in merito allo Schema di delibera del Consiglio comunale di recepimento della DAL n.186/2018 in materia di disciplina del contributo di costruzione*";

RICHIAMATA inoltre la delibera di Giunta Regionale n. 1433 del 02.09.2019 recante "*Correzione di errori materiali e miglioramenti testuali della deliberazione di Assemblea Legislativa del 20/12/2018 n. 186 e della delibera di Giunta Regionale n. 624 del 29.04.2019*";

RITENUTO, pertanto, di procedere al recepimento della DAL n.186/2018 ed alla assunzione delle determinazioni comunali in merito ai punti sopra riportati, indicando sinteticamente le ragioni delle scelte effettuate secondo quanto di seguito specificato:

- in merito al **punto 1.2.3.** della DAL n.186/2018 (relativo all'eventuale **scelta comunale di collocazione alla classe immediatamente inferiore o superiore**, per i Comuni diversi dai capoluoghi ovvero alla scelta della classe I, per Comuni confinanti con i capoluoghi), si ritiene di:

- variare la classe di appartenenza, passando dalla classe 3 alla classe 4,

per le ragioni di seguito indicate:

La classificazione dei comuni è stata effettuata in base alla popolazione residente e dunque il Comune di Novafeltria è stato collocato in 3° classe, la quale comprende comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti. Alla data del 31.08.2019 i residenti risultano 7.064 con trend in diminuzione e dunque ben lontano anche dal solo dato medio della 3° classe (10.000 abitanti). In considerazione dei dati numerici citati, si ravvisano maggiori analogie con i comuni della classe inferiore.

- in merito al **punto 1.2.11.** (relativo alla possibilità **di variare i valori unitari di U1 e U2** fino ad un massimo del 15%, sia in riduzione che in aumento rispetto a quanto stabilito nella DAL n.186/2018), si ritiene di:
 - variare i valori unitari U1 e/o U2 della Tabella B di seguito riportata e, conseguentemente, ricalcolare i valori della Tabella parametrica di U1 e U2 riportata **in fondo all'Allegato 1 e al punto 2 dell'Allegato 2**,

per le ragioni di seguito indicate:

Nel rammentare che il Comune di Novafeltria fa parte dei territori aggregati alla Regione Emilia Romagna con Legge 117/2009, si rileva che i valori unitari U1 ed U2 proposti risultano sensibilmente superiori a quelli attuali, derivati da altra legislazione regionale. Si ritiene pertanto, tenuto anche conto del perdurare delle difficoltà economiche del settore edilizio, importante volano economico locale, di contenere, per quanto possibile, i valori in argomento.

Tabella B - Valori unitari U1 e U2 modificati

Funzioni	U1 (€/mq)	U2 (€/mq)	U1+U2 (€/mq)
Funzione residenziale	28,90	37,40	66,30
Funzione commerciale al dettaglio e Funzione produttiva limitatamente all'artigianato di servizio (casa, persona)	28,90	37,40	66,30
Funzione turistico-ricettiva	28,90	37,40	66,30
Funzione direzionale	28,90	37,40	66,30
Funzione produttiva	8,16	2,38	10,54
Funzione commerciale all'ingrosso	8,16	2,38	10,54
Funzione rurale	8,16	2,38	10,54

- in merito al **punto 1.3.1.** (relativo alla possibilità di ridurre il **parametro "Area dell'insediamento all'aperto"** (AI) fino ad un massimo del 50% per determinate attività sportive svolte all'aperto, qualora l'area destinata alle attività sportive sia prevalente rispetto a quella riservata al pubblico), si ritiene di:
 - ridurre il valore AI per le attività sportive di seguito elencate rispettivamente delle percentuali indicate: 50% per tutte le attività sportive

per le ragioni di seguito indicate:

Si ritiene di dover applicare la riduzione nella misura massima consentita al fine di incentivare la realizzazione di strutture sportive.

- in merito ai **punti 1.4.1., 3.10. e 5.3.12.** (relativi alla possibilità, all'interno del territorio urbanizzato, di **ulteriori riduzioni del contributo di costruzione**, oltre al 35% fissato per legge, fino alla completa esenzione dallo stesso), si ritiene di:
 - stabilire le seguenti ulteriori riduzioni del contributo di costruzione:

Descrizione intervento	% di riduzione				
	U1	U2	D	S	QCC
a					
b					
<u>Ristrutturazione urbanistica ed edilizia, addensamento e sostituzione urbana.</u>	<u>35</u>	<u>35</u>	<u>15</u>	<u>15</u>	<u>35</u>
<u>Recupero o riuso di immobili dismessi o in via di dismissione.</u>	<u>35</u>	<u>35</u>	<u>15</u>	<u>15</u>	<u>35</u>
<u>Interventi sul patrimonio edilizio esistente che prevedano incremento delle superfici utili o del carico urbanistico</u>	<u>35</u>	<u>35</u>	<u>15</u>	<u>15</u>	<u>35</u>

per le ragioni di seguito indicate:

In conformità agli indirizzi dettati dalla legge urbanistica regionale n. 24/2017, inerenti il contenimento del consumo di territorio, le riduzioni proposte, insieme alle agevolazioni fiscali statali in essere, sono volte a stimolare ed incentivare ulteriormente il recupero e la riqualificazione del consistente patrimonio edilizio esistente.

- in merito al **punto 1.4.2.** (relativo alla possibilità di **ridurre fino ad un massimo del 30% di U1 e U2 per talune Frazioni** del territorio comunale), si ritiene di:

- stabilire le seguenti percentuali di riduzione dei valori unitari U1 e/o U2 per le seguenti Frazioni:

nome Frazione	% riduzione U1	% riduzione U2
Miniera	-30%	-30%
Perticara	-30%	-30%
Sartiano	-30%	-30%
Secchiano	-20%	-20%
Torricella	-30%	-30%
Uffogliano	-30%	-30%

per le ragioni di seguito indicate:

Le frazioni ed i centri minori, così come il rimanente territorio rurale, sono le parti di territorio in cui si riflettono maggiormente gli effetti del calo demografico e dello spopolamento progressivo. Si ritiene che l'ulteriore abbassamento degli oneri di urbanizzazione, possa stimolare gli interventi di recupero del patrimonio edilizio arginando il fenomeno dello spopolamento.

Si precisa che l'elenco delle frazioni di cui sopra coincide con quello riportato nello Statuto Comunale. I limiti territoriali delle singole frazioni coincidono con quelli delle circoscrizioni elettorali di riferimento.

- in merito al **punto 1.4.3.** (relativo alla possibilità di ridurre gli oneri di urbanizzazione secondaria (U2), fino ad un massimo del 50%, per gli interventi relativi a **residenze per anziani e a strutture socioassistenziali, sanitarie ed educative**), si ritiene di:

- stabilire la seguente percentuale di riduzioni del valore unitario U2: 50%

per le ragioni di seguito indicate:

L'invecchiamento della popolazione e la cura per la salute, camminano di pari passo con la necessità di dotarsi di strutture di questo tipo e la riduzione proposta ne vuole agevolare la realizzazione.

- in merito al **punto 1.4.4.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 20%, in caso di interventi di **edilizia residenziale sociale**, di cui al D.l. 22/4/2008, comprensivi di quelli di edilizia residenziale convenzionata ai sensi degli artt.32 e 33, comma 3, della L.R. n. 15/2013 a condizione che gli alloggi non superino i 95 mq. di SU) si ritiene di:

- stabilire le seguenti riduzioni dei valori unitari U1 e/o U2: 20%.

per le ragioni di seguito indicate:

L'edilizia residenziale sociale, va incontro alle esigenze delle famiglie e delle persone socialmente ed economicamente più deboli e dunque, la riduzione, contribuendo al contenimento dei costi, ne agevola la realizzazione.

- in merito al **punto 1.4.5.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 20%, per le **microaree familiari** di cui all'art. 3, comma 1, lettera b, della Legge regionale 16 luglio 2015, n. 11 "Norme per l'inclusione sociale di Rom e Sinti"), si ritiene di:
 - non applicare alcuna riduzione;
- in merito al **punto 1.4.6.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 20%, per le attività industriali ed artigianali collocate in **aree ecologicamente attrezzate**), si ritiene di:
 - stabilire le seguenti riduzioni dei valori unitari U1 e/o U2: 20%.per le ragioni di seguito indicate:

Anche se il vigente PTCP non contempla aree ecologicamente attrezzate (APEA) in questo Comune, si ritiene opportuno prevedere la riduzione sopraindicata. Favorire insediamenti produttivi sostenibili con ridotto impatto sull'ambiente, contribuisce in maniera fondamentale allo sviluppo socio-economico del territorio.

- in merito al **punto 1.4.7.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 30%, in caso di **tettoie destinate a depositi** di materie prime, semilavorati e prodotti finiti connesse ad attività produttive), si ritiene di:
 - stabilire le seguenti riduzioni dei valori unitari U1 e/o U2: 30%.per le ragioni di seguito indicate:

Trattandosi di interventi connessi ad attività produttive si rimanda alle motivazioni già espresse al punto precedente.

- in merito al **punto 1.4.8.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 30%, per l'attuazione delle **ulteriori misure di qualità edilizia** definite dal PUG ovvero per la realizzazione dei requisiti integrativi e complementari definiti nella seconda parte del Regolamento Edilizio, ovvero nel caso di interventi edilizi che soddisfino elevati standard di qualità architettonica, di efficienza energetica, di sicurezza sismica, di sostenibilità dell'edificio, ecc., secondo quanto previsto dai vigenti provvedimenti comunali), si ritiene di:
 - stabilire le seguenti riduzioni di U1 e/o U2, definendo i rispettivi criteri e soglie per modulare l'applicazione di tali riduzioni:

Standard di qualità, criteri e soglie per l'applicazione delle riduzioni:	% riduzione U1	% riduzione U2
<u>1. Riduzione di una classe di rischio sismico</u>	- 10 %	-10 %
<u>2. Riduzione di due classi di rischio sismico</u>	- 20 %	- 20 %
<u>3. Efficientamento energetico superiore ai minimi dettati dalle disposizioni regionali vigenti al momento della presentazione della pratica edilizia</u>	- 10 %	-10 %

per le ragioni di seguito indicate:

La riduzione del rischio sismico riguarda la pubblica sicurezza e dunque vengono introdotte agevolazioni per interventi volti alla riduzione della vulnerabilità degli edifici. Il contenimento dei

consumi energetici contribuisce in maniera fondamentale alla diminuzione dell'inquinamento ambientale.

- in merito al **punto 1.6.3.** (relativo alla possibilità di **umentare o ridurre la percentuale del 7%** destinata ai rimborsi a favore degli Enti esponenziali delle confessioni religiose per gli interventi di riuso e rigenerazione urbana degli edifici di culto e delle relative pertinenze), si ritiene di:
 - sostituire la percentuale di cui al punto 1.6.1. della DAL n.186/2018, con la seguente percentuale: 3%;

per le ragioni di seguito indicate: proporzionali riduzioni del contributo di costruzione.

- in merito al **punto 3.7.** (relativo alla possibilità di **variazione di valori unitari di Td e Ts** fino ad un massimo del 15%, sia in riduzione che in aumento rispetto a quanto stabilito nella DAL n.186/2018), si ritiene di:
 - stabilire le seguenti % di riduzione di Td e Ts: - 15%.

per le ragioni di seguito indicate:

Trattandosi di interventi connessi ad attività produttive si rimanda alle motivazioni già espresse in ordine ai precedenti punti 1.4.6 ed 1.4.7.

- inoltre, in relazione alla possibilità di **introdurre ulteriori coefficienti** per meglio articolare i tipi di attività produttiva presenti sul territorio in relazione ai contributi D ed S, si ritiene di:
 - non introdurre ulteriori coefficienti;
- in merito al **punto 3.8.** (relativo alla possibilità di **ridurre fino ad un massimo del 30% dei valori base Td e Ts per talune Frazioni** del territorio comunale), si ritiene di:
 - stabilire le seguenti percentuali di *riduzione dei valori unitari Td e/o Ts per le seguenti Frazioni* ⁽¹⁾:

nome Frazione	% riduzione Td	% riduzione Ts
<u>Miniera</u>	<u>-30%</u>	<u>-30%</u>
<u>Perticara</u>	<u>-30%</u>	<u>-30%</u>
<u>Sartiano</u>	<u>-30%</u>	<u>-30%</u>
<u>Secchiano</u>	<u>-20%</u>	<u>-20%</u>
<u>Torricella</u>	<u>-30%</u>	<u>-30%</u>
<u>Uffogliano</u>	<u>-30%</u>	<u>-30%</u>

per le ragioni di seguito indicate:

Trattandosi di interventi connessi ad attività produttive si rimanda alle motivazioni già espresse in ordine ai precedenti punti 1.4.6 ed 1.4.7 e 3.7

Si precisa che l'elenco delle frazioni di cui sopra coincide con quello riportato nello Statuto Comunale. I limiti territoriali delle singole frazioni coincidono con quelli delle circoscrizioni elettorali di riferimento.

⁽¹⁾ Così modificato dalla delibera di Giunta regionale n. 1433 del 2019, Allegato 1.

- in merito al **punto 4.2.** (relativo alla possibilità di prevedere la corresponsione del **contributo straordinario (CS) per gli interventi all'interno del perimetro del territorio urbanizzato** se finalizzati alla realizzazione di **strutture di vendita di rilievo sovracomunale**), si ritiene di:

- prevedere la corresponsione del CS all'interno del T.U. per la realizzazione di strutture di vendita di rilievo sovracomunale

per le ragioni di seguito indicate: a compensazione del rilevante impatto prodotto sul tessuto urbano.

- in merito al punto **5.1.5.** relativo all'indicazione del **costo medio della camera** in strutture alberghiere:

- si definisce il seguente costo medio della camera: € 50,00 calcolato nel modo di seguito indicato: derivato da analisi di mercato locali.
- si stabilisce che ai successivi aggiornamenti triennali si provvederà con determinazione della struttura competente, nell'osservanza dei criteri stabiliti dal punto 5.1.5. della DAL n. 186/2018;

- In merito al **punto 5.5.2.** (relativo alla possibilità di stabilire la **quota del costo di costruzione per le attività commerciali, turistico ricettive, direzionali** o fornitrici di servizi, di carattere non artigianale, in misura non superiore al 10%), si ritiene di:

- fissare le seguenti percentuali:
 - 2% per la funzione turistico-ricettiva
 - 2% per la funzione commerciale
 - 7% per la funzione direzionale o fornitrice di servizi, di carattere non artigianale

per le ragioni di seguito indicate:

Il Comune di Novafeltria ha storicamente una marcata connotazione commerciale (il precedente nome era Mercatino Marecchia) favorita anche dalla collocazione geografica di fondovalle. Negli ultimi anni, la sfavorevole congiuntura economica unitamente al calo demografico ha sensibilmente ridotto la presenza di attività commerciali. La riduzione operata vuole incentivare il rinnovo ed il mantenimento delle attività in essere nonché stimolare l'apertura di nuove attività anche tramite interventi di recupero dei locali esistenti. La riduzione della quota per attività turistico-ricettiva tende a favorire lo sviluppo delle attività legate all'ospitalità presenti sul territorio comunale.

- in merito al **punto 6.1.6.** (relativo alla modalità di **rendicontazione delle spese sostenute** delle opere di urbanizzazione realizzate a scomputo), si ritiene di:

- stabilire le seguenti modalità di rendicontazione:

Contabilità finale dei lavori sottoscritta in originale dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000.

per le ragioni di seguito indicate:

La contabilità finale dei lavori sottoscritta dal D.L. con le modalità indicate si ritiene costituisca atto esaustivo inerente le opere realizzate.

- In merito ai **punti 6.2.1. e 6.2.2.** (relativi alle **modalità di versamento della quota del contributo di costruzione**), si ritiene di:

- ammettere la corresponsione di una quota pari al 50% del contributo di costruzione dovuto in corso d'opera;
- stabilire le seguenti garanzie reali o personali da prestare in caso di pagamento dilazionato del contributo di costruzione:

Fidejussione bancaria o assicurativa di Istituto Primario a favore del Comune di Novafeltria, di importo pari al residuo da versare maggiorato del 40% a garanzia delle eventuali sanzioni di cui all'art. 20 della L.R. 23/2004 e s.m.i.

La fidejussione dovrà essere a tempo indeterminato. Lo svincolo potrà essere effettuato espressamente dal Comune a seguito dell'avvenuto versamento dell'intero contributo dovuto. Dovrà inoltre essere a "prima richiesta" e prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed esigibilità entro 15 giorni a semplice richiesta del Comune.

- stabilire altresì che il debito residuo può essere frazionato nelle seguenti rate senza interessi:
 - il 20% entro un anno dalla presentazione della pratica edilizia o dal rilascio del permesso di costruire;
 - il 20% entro due anni dalla presentazione della pratica edilizia o dal rilascio del permesso di costruire;
 - il 10 % entro tre anni dalla presentazione della pratica edilizia o dal rilascio del permesso di costruire, non prorogabili, e comunque non oltre la comunicazione di fine lavori;

per le ragioni di seguito indicate: analogia con le attuali modalità di rateizzazione del contributo di costruzione.

DATO ATTO che, nell'osservanza di quanto previsto dall'atto di coordinamento regionale:

- le determinazioni appena specificate sono sintetizzate nell'**Allegato 1** parte integrante del presente provvedimento, recante "Quadro sinottico delle determinazioni comunali in merito alla disciplina del contributo di costruzione", per consentirne una più agevole e univoca lettura;
- si è provveduto a predisporre il "Testo coordinato della DAL n. 186/2018, in materia di disciplina del contributo di costruzione, con le determinazioni comunali assunte in sede di recepimento", costituente l'**Allegato 2** parte integrante del presente provvedimento;

DATO ATTO altresì che il presente atto comporta il venir meno dell'efficacia delle deliberazioni di cui all'allegato n.3 in materia di contributo di costruzione, e di ogni altra disposizione in materia di disciplina del contributo di costruzione, prevista in piani, regolamenti e altri atti comunali. Al fine di semplificare e rendere univoca l'individuazione della disciplina comunale vigente in materia di contributo di costruzione, l'**Allegato 3**, parte integrante della presente delibera, contiene la ricognizione delle principali previsioni comunali che risultano abrogate dalla nuova disciplina del contributo di costruzione;

RITENUTO, ai fini dell'applicazione della nuova disciplina sul contributo di costruzione, di assumere per territorio urbanizzato (T.U.) quello definito dal PRG vigente con le specifiche di cui all'**Allegato 4**;

RITENUTO infine di modificare ed integrare, previa revoca della propria deliberazione n.20 del 27.03.2007, gli importi unitari per la monetizzazione delle aree per le dotazioni territoriali, in attuazione di quanto previsto al punto 6.5. della DAL n. 186/2018, attraverso la predisposizione dell'**Allegato 5**, parte integrante della presente delibera consiliare;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti normativi:

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
- Legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 "Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326";
- Legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia";
- Legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio";

DATO ATTO che il presente provvedimento ha effetti diretti sul Bilancio dell'Ente non quantificabili in quanto dipendenti dalla consistenza dei titoli edilizi onerosi che saranno presentati e rilasciati a far data dalla entrata in vigore delle nuove disposizioni;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile espressi, ai sensi del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, rispettivamente dal Responsabile del 4° Settore, Arch. Fabrizio Guerra e dal Responsabile del 2° Settore, Dott.ssa Masi Patrizia, la quale precisa che essendo l'entrata in conto capitale utilizzata per finanziare spese in conto capitale, le stesse verranno autorizzate nei limiti delle entrate accertate;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000, ed in particolare l'articolo 42;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

UDITI gli interventi riportati nell'allegato, come da registrazione;

Con voti favorevoli n. 8 e n. 4 astenuti (Berardi Gabriele, Barbieri Bianca, Travaglini Silvana e Sebastiani Mirko) espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) di recepire la deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna del 20 dicembre 2018, n. 186, deliberando per le motivazioni indicate in premessa sui possibili profili di modifica della disciplina del contributo di costruzione previsti nel medesimo provvedimento regionale, secondo quanto illustrato:
 - a) nell'allegato **Allegato 1**, recante "**Quadro sinottico delle determinazioni comunali in merito alla disciplina del contributo di costruzione**" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - b) nell'allegato **Allegato 2**, recante "**Testo coordinato della DAL n. 186/2018, in materia di disciplina del contributo di costruzione, con le determinazioni comunali assunte in sede di recepimento**", che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 2) di dare atto che il presente atto comporta il venir meno dell'efficacia delle deliberazioni di cui all'Allegato n.3 in materia di contributo di costruzione, e di ogni altra disposizione in materia di disciplina del contributo di costruzione, prevista in piani, regolamenti e altri atti comunali.
- 3) di approvare, al fine di semplificare e rendere univoca l'individuazione della disciplina comunale vigente in materia di contributo di costruzione, l'**Allegato 3**, parte integrante della presente delibera, recante la "**Ricognizione delle principali previsioni comunali che risultano abrogate a seguito del recepimento della disciplina del contributo di costruzione**";
- 4) di assumere ai fini dell'applicazione del presente provvedimento il territorio urbanizzato (T.U.) definito dal PRG vigente, come definito nell'Allegato n.4;
- 5) di approvare la "**Tabella degli importi unitari per la monetizzazione delle aree per le dotazioni territoriali**", adeguata ai criteri generali fissati al punto 6.5. della DAL n. 186/2018, di cui all'**Allegato 5**, parte integrante della presente delibera consiliare, previa revoca della propria deliberazione n. 20 del 27.03.2007;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento ha effetti diretti sul Bilancio dell'Ente non quantificabili in quanto dipendenti dalla consistenza dei titoli edilizi onerosi che saranno presentati e rilasciati a far data dalla entrata in vigore delle nuove disposizioni, precisando che essendo l'entrata in conto capitale utilizzata per finanziare spese in conto capitale, le stesse verranno autorizzate nei limiti delle entrate accertate;
- 7) di pubblicare integralmente la presente delibera sul sito istituzionale del Comune ai fini della sua efficacia, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni");
- 8) di trasmettere copia integrale della presente deliberazione alla Regione Emilia-Romagna, che provvederà all'immediata pubblicazione sul BURERT dell'avviso dell'avvenuta approvazione;
- 9) di dare atto che la presente delibera entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sul BURERT del citato avviso, a condizione che alla medesima data si sia provveduto alla pubblicazione integrale della medesima deliberazione sul sito istituzionale del Comune di cui al precedente punto 7.

Successivamente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 8 e n. 4 astenuti (Berardi Gabriele, Barbieri Bianca, Travaglini Silvana e Sebastiani Mirko) espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.

=====

La seduta è stata tolta alle ore 09:44.

Allegato 1

Quadro sinottico delle determinazioni comunali in merito alla disciplina del contributo di costruzione

Rif. DAL 186/18	Ambito di autonomia comunale riconosciuto dalla DAL n.186/2018	Scelta comunale									
1.2.3.	Possibilità di collocare il Comune nella classe immediatamente inferiore o superiore (per i Comuni diversi dai capoluoghi) ovvero nella I classe (per Comuni confinanti con i capoluoghi)	<input type="checkbox"/> Si conferma quanto stabilito dalla DAL n.186/2018	■ Si varia la classe del Comune attribuita dalla DAL n.186/2018, passando dalla classe 3 (classe di partenza) alla: <p style="text-align: center;">4 classe</p>								
1.2.3.	<p><i>(Solo per Comuni nati da processi di fusione che abbiano una classe diversa da quella dei Comuni precedenti la fusione)</i></p> Possibilità di posticipare per un massimo di 5 anni dalla data di avvio del nuovo comune il passaggio alla diversa classe prevista per il nuovo Comune stesso	<input type="checkbox"/> Si conferma l'immediata applicazione della classe attribuita dalla DAL n.186/2018 al Comune nato dal processo di fusione	Considerato che, in base alla legge regionale di istituzione del nuovo comune, la data di avvio della fusione è stata fissata al, <input type="checkbox"/> si posticipa alla data del .../.../..... l'applicazione della nuova classe per il Comune nato dal processo di fusione (corrispondente a n. anni dalla data di avvio del nuovo Comune stabilita dalla legge di fusione)								
1.2.11.	Possibilità di variare i valori unitari U1 e U2 fino ad un massimo del 15%, sia in riduzione che in aumento, rispetto a quanto stabilito nella DAL n. 186/2018 e definizione delle conseguenti tabelle parametriche. <i>L'incremento o la riduzione possono essere articolati per singole funzioni e/o per le componenti U1 e/o U2; la variazione comporta la modifica della Tabella B - Valori unitari U1 e U2 e della Tabella parametrica di U1 e U2</i> Tabella B - Valori unitari U1 e U2 (approvata dalla DAL N.186/2018)	<input type="checkbox"/> Non si apportano variazioni rispetto alla DAL n.186/2018	■ Si variano i valori unitari U1 e/o U2 della Tabella B di seguito riportata (<u>riportare tutti i valori della Tabella B evidenziando quelli che sono stati modificati</u>) Conseguentemente si ricalcolano i valori della Tabella parametrica di U1 e U2 che è riportata al termine del presente Allegato 1 Tabella B - Valori unitari U1 e U2 modificati								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Funzioni</td> <td style="width: 10%;">U1</td> <td style="width: 10%;">U2</td> <td style="width: 10%;">U1+U2</td> </tr> </table>		Funzioni	U1	U2	U1+U2	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Funzioni</td> <td style="width: 10%;">U1</td> <td style="width: 10%;">U2</td> <td style="width: 10%;">U1+U2</td> </tr> </table>		Funzioni	U1	U2	U1+U2
Funzioni	U1	U2	U1+U2								
Funzioni	U1	U2	U1+U2								

		(€/mq)	(€/mq)	(€/mq)			(€/mq)	(€/mq)	(€/mq)																							
	Funzione residenziale	85,00	110,00	195,00		Funzione residenziale	29,90	37,40	66,30																							
	Funzione commerciale al dettaglio e Funzione produttiva limitatamente all'artigianato di servizio (casa, persona)	85,00	110,00	195,00		Funzione commerciale al dettaglio e Funzione produttiva limitatamente all'artigianato di servizio (casa, persona)	28,90	37,40	66,30																							
	Funzione turistico-ricettiva	85,00	110,00	195,00		Funzione turistico-ricettiva	28,90	37,40	66,30																							
	Funzione direzionale	85,00	110,00	195,00		Funzione direzionale	28,90	37,40	66,30																							
	Funzione produttiva	24,00	7,00	31,00		Funzione produttiva	8,16	2,38	10,54																							
	Funzione commerciale all'ingrosso	24,00	7,00	31,00		Funzione commerciale all'ingrosso	8,16	2,38	10,54																							
	Funzione rurale	24,00	7,00	31,00		Funzione rurale	8,16	2,38	10,54																							
	<p>La Regione Emilia-Romagna mette a disposizione nel sito http://territorio.regione.emilia-romagna.it/edilizia/temi/contributo-di-costruzione in formato .xls (Excel) il file della "Tabella parametrica di U1 e U2" da cui è possibile calcolare automaticamente i nuovi valori a partire dai valori unitari rideterminati in base alle scelte comunali</p>																															
1.3.1.	<p>Possibilità di ridurre il parametro "Area dell'insediamento all'aperto" (AI), fino ad un massimo del 50%, per determinate attività sportive svolte all'aperto, qualora l'area destinata alle attività sportive è prevalente rispetto a quella riservata al pubblico.</p>	<input type="checkbox"/> Non si apportano riduzioni della AI		<input checked="" type="checkbox"/> Si elencano le attività sportive per le quale si stabilisce la riduzione della AI:		<table> <thead> <tr> <th>Attività sportiva</th> <th>Percentuale di riduzione di AI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tutte le attività</td> <td>50 %</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td>... %</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td>... %</td> </tr> </tbody> </table>				Attività sportiva	Percentuale di riduzione di AI	Tutte le attività	50 % % %															
Attività sportiva	Percentuale di riduzione di AI																															
Tutte le attività	50 %																															
.....	... %																															
.....	... %																															
1.4.1. 3.10. 5.3.12.	<p>Possibilità, all'interno del territorio urbanizzato, di ulteriori riduzioni del contributo di costruzione (oltre al 35% fissato per legge), fino alla completa esenzione dallo stesso.</p> <p><i>La riduzione può essere eventualmente differenziata per tipologia di intervento, destinazione d'uso, ambiti del territorio urbanizzato e per le diverse componenti del contributo di costruzione: U1, U2, D, S e QCC.</i></p>	<input type="checkbox"/> Non si applicano riduzioni del contributo di costruzione		<input checked="" type="checkbox"/> Si stabiliscono le seguenti ulteriori riduzioni del contributo di costruzione		<table> <thead> <tr> <th rowspan="2">Descrizione intervento</th> <th colspan="5">Percentuale di riduzione</th> </tr> <tr> <th>U1</th> <th>U2</th> <th>D</th> <th>S</th> <th>QCC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ristrutturazione urbanistica ed edilizia, addensamento e sostituzione urbana</td> <td>35</td> <td>35</td> <td>15</td> <td>15</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>Recupero o riuso di immobili dismessi o in via di</td> <td>35</td> <td>35</td> <td>15</td> <td>15</td> <td>35</td> </tr> </tbody> </table>				Descrizione intervento	Percentuale di riduzione					U1	U2	D	S	QCC	Ristrutturazione urbanistica ed edilizia, addensamento e sostituzione urbana	35	35	15	15	35	Recupero o riuso di immobili dismessi o in via di	35	35	15	15	35
Descrizione intervento	Percentuale di riduzione																															
	U1	U2	D	S	QCC																											
Ristrutturazione urbanistica ed edilizia, addensamento e sostituzione urbana	35	35	15	15	35																											
Recupero o riuso di immobili dismessi o in via di	35	35	15	15	35																											

			<p>dismissione Interventi sul patrimonio edilizio esistente che prevedano incremento delle superfici utili o del carico urbanistico</p> <p>35 35 15 15 35</p>																					
1.4.2.	<p>Possibilità di ridurre U1 e/o U2, fino ad un massimo del 30%, per talune Frazioni del territorio comunale.</p> <p><i>La riduzione può essere condotta per una sola componente (U1 o U2) o per entrambe.</i></p>	<input type="checkbox"/> Non si apportano variazioni relative alle Frazioni	<p>■ Si stabiliscono le seguenti percentuali di riduzione di U1 e/o U2 per le Frazioni:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome frazione</th> <th>% riduzione U1</th> <th>% riduzione U2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Miniera</td> <td>-30 %</td> <td>-30 %</td> </tr> <tr> <td>Perticara</td> <td>-30 %</td> <td>-30 %</td> </tr> <tr> <td>Sartiano</td> <td>-30 %</td> <td>-30 %</td> </tr> <tr> <td>Secchiano</td> <td>-30 %</td> <td>-30 %</td> </tr> <tr> <td>Torricella</td> <td>-30 %</td> <td>-30 %</td> </tr> <tr> <td>Uffogliano</td> <td>-30 %</td> <td>-30 %</td> </tr> </tbody> </table>	Nome frazione	% riduzione U1	% riduzione U2	Miniera	-30 %	-30 %	Perticara	-30 %	-30 %	Sartiano	-30 %	-30 %	Secchiano	-30 %	-30 %	Torricella	-30 %	-30 %	Uffogliano	-30 %	-30 %
Nome frazione	% riduzione U1	% riduzione U2																						
Miniera	-30 %	-30 %																						
Perticara	-30 %	-30 %																						
Sartiano	-30 %	-30 %																						
Secchiano	-30 %	-30 %																						
Torricella	-30 %	-30 %																						
Uffogliano	-30 %	-30 %																						
1.4.3.	<p>Possibilità di ridurre U2, fino ad un massimo del 50%, per gli interventi relativi a residenze per anziani e a strutture socioassistenziali, sanitarie ed educative.</p>	<input type="checkbox"/> Non si applica alcuna riduzione	<p>■ Si stabilisce la seguente riduzione di U2:</p> <p>U2 - 50%</p>																					
1.4.4.	<p>Possibilità di ridurre U1 e/o U2, fino ad un massimo del 20%, in caso di interventi di edilizia residenziale sociale (ERS), di cui al D.l. 22/4/2008, comprensivi di quelli di edilizia residenziale convenzionata ai sensi degli artt.32 e 33, comma 3, della L.R. n. 15/2013, a condizione che gli alloggi non superino i 95 mq. di SU.</p>	<input type="checkbox"/> Non si applica alcuna riduzione	<p>■ Si stabiliscono le seguenti riduzioni di U1 e/o U2:</p> <p>U1 - 20% ; U2 - 20%</p>																					
1.4.5.	<p>Possibilità di ridurre U1 e/o U2, fino ad un massimo del 20%, per le microaree familiari di cui all'art. 3, comma 1, lettera b, della Legge regionale 16 luglio 2015, n. 11 (Norme per l'inclusione sociale di Rom e Sinti).</p>	<p>■ Non si applica alcuna riduzione</p>	<input type="checkbox"/> Si stabiliscono le seguenti riduzioni di U1 e/o U2: <p>U1 -% U2 -%</p>																					
1.4.6.	<p>Possibilità di ridurre U1 e/o U2, fino ad un massimo del 20%, Per le attività industriali ed artigianali collocate in aree ecologicamente attrezzate.</p>	<input type="checkbox"/> Non si applica alcuna riduzione	<p>■ Si stabiliscono le seguenti riduzioni di U1 e/o U2:</p> <p>U1 - 20% U2 - 20%</p>																					

1.4.7.	Possibilità di ridurre U1 e/o U2, fino ad un massimo del 30%, per le tettoie destinate a depositi di materie prime, semilavorati e prodotti finiti connesse ad attività produttive.	<input type="checkbox"/> Non si applica alcuna riduzione	<p>■ Si stabiliscono le seguenti riduzioni di U1 e/o U2:</p> <p style="text-align: center;">U1 - 30% U2 - 30%</p>												
1.4.8.	Possibilità di ridurre U1 e/o U2, fino ad un massimo del 30%, in caso di più elevati standard di qualità dei manufatti edilizi.	<input type="checkbox"/> Non si applicano ulteriori riduzioni	<p>■ Si stabiliscono le seguenti riduzioni di U1 e/o U2 definendo i rispettivi criteri e soglie per modulare l'applicazione di tali riduzioni:</p> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">Standard di qualità, criteri e soglie per l'applicazione delle riduzioni</th> <th style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">% riduzione U1</th> <th style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">% riduzione U2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Riduzione di una classe di rischio sismico.</td> <td style="text-align: center;">- 10 %</td> <td style="text-align: center;">- 10 %</td> </tr> <tr> <td>2. Riduzione di due classi di rischio sismico.</td> <td style="text-align: center;">- 20 %</td> <td style="text-align: center;">- 20 %</td> </tr> <tr> <td>3. Efficientamento energetico superiore ai minimi dettati dalle disposizioni regionali vigenti al momento della presentazione della pratica edilizia.</td> <td style="text-align: center;">- 10 %</td> <td style="text-align: center;">- 10 %</td> </tr> </tbody> </table>	Standard di qualità, criteri e soglie per l'applicazione delle riduzioni	% riduzione U1	% riduzione U2	1. Riduzione di una classe di rischio sismico.	- 10 %	- 10 %	2. Riduzione di due classi di rischio sismico.	- 20 %	- 20 %	3. Efficientamento energetico superiore ai minimi dettati dalle disposizioni regionali vigenti al momento della presentazione della pratica edilizia.	- 10 %	- 10 %
Standard di qualità, criteri e soglie per l'applicazione delle riduzioni	% riduzione U1	% riduzione U2													
1. Riduzione di una classe di rischio sismico.	- 10 %	- 10 %													
2. Riduzione di due classi di rischio sismico.	- 20 %	- 20 %													
3. Efficientamento energetico superiore ai minimi dettati dalle disposizioni regionali vigenti al momento della presentazione della pratica edilizia.	- 10 %	- 10 %													
1.6.3. bis.	Possibilità di umentare o ridurre la percentuale del 7% destinata ai rimborsi a favore degli Enti esponenziali delle confessioni religiose, per gli interventi di riuso e rigenerazione urbana degli edifici di culto e delle relative pertinenze.	<input type="checkbox"/> Si conferma la quota del 7% fissata dalla DAL n.186/2018	<p>■ Si sostituisce la percentuale di cui al punto 1.6.1. della DAL n. 186/2018 con la seguente percentuale: 3%</p>												
3.7.	<p><i>Possibilità di variare i valori unitari Td e Ts fino ad un massimo del 15%, sia in riduzione che in aumento rispetto a quanto stabilito nella DAL</i></p> <p><i>L'incremento o la riduzione possono essere articolati per singole funzioni (produttivo e rurale) e/o per le due componenti U1 e U2.</i></p>	<input type="checkbox"/> Non si apportano variazioni rispetto alla DAL n.186/2018	<p>■ Si stabiliscono le seguenti % di riduzione di Td e/o Ts:</p> <p style="text-align: center;">Td : 15 %; pertanto Td = 3,40 euro Ts : 15 %; pertanto Ts = 2,55 euro</p>												
3.7.	Possibilità di introdurre ulteriori coefficienti per meglio articolare i tipi di attività presenti sul territorio in relazione ai contributi D ed S	<p>■ Non si introducono ulteriori coefficienti</p>	<p><input type="checkbox"/> Si introducono i seguenti coefficienti delle quote D ed S, rispetto alle seguenti attività:</p> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">Attività produttiva e/o rurale</th> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">ulteriori coefficienti</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> </tbody> </table>	Attività produttiva e/o rurale	ulteriori coefficienti				
Attività produttiva e/o rurale	ulteriori coefficienti														
.....														
.....														
.....														

3.8.	<p>Possibilità di ridurre Td e/o Ts fino ad un massimo del 30%, per talune Frazioni del territorio comunale.</p> <p><i>La riduzione può essere condotta per una sola componente (Td o Ts) o per entrambe.</i></p>	<input type="checkbox"/> Non si apportano variazioni relative alle Frazioni	<p>■ Si stabiliscono le seguenti percentuali di riduzione dei valori unitari di Td e Ts per le Frazioni:</p> <table border="1" data-bbox="1312 277 2085 512"> <thead> <tr> <th>Nome Frazione</th> <th>% riduzione Td</th> <th>% riduzione Ts</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Miniera</td> <td>- 30 %</td> <td>- 30 %</td> </tr> <tr> <td>Perticara</td> <td>- 30 %</td> <td>- 30 %</td> </tr> <tr> <td>Sartiano</td> <td>- 30 %</td> <td>- 30 %</td> </tr> <tr> <td>Secchiano</td> <td>- 20 %</td> <td>- 20 %</td> </tr> <tr> <td>Torricella</td> <td>- 30 %</td> <td>- 30 %</td> </tr> <tr> <td>Uffogliano</td> <td>- 30 %</td> <td>- 30 %</td> </tr> </tbody> </table>	Nome Frazione	% riduzione Td	% riduzione Ts	Miniera	- 30 %	- 30 %	Perticara	- 30 %	- 30 %	Sartiano	- 30 %	- 30 %	Secchiano	- 20 %	- 20 %	Torricella	- 30 %	- 30 %	Uffogliano	- 30 %	- 30 %
Nome Frazione	% riduzione Td	% riduzione Ts																						
Miniera	- 30 %	- 30 %																						
Perticara	- 30 %	- 30 %																						
Sartiano	- 30 %	- 30 %																						
Secchiano	- 20 %	- 20 %																						
Torricella	- 30 %	- 30 %																						
Uffogliano	- 30 %	- 30 %																						
4.2.	<p>Possibilità di prevedere la corresponsione del CS per gli interventi all'interno del perimetro del territorio urbanizzato se finalizzati alla realizzazione di strutture di vendita di rilievo sovracomunale.</p>	<input type="checkbox"/> Non si prevede la corresponsione del CS all'interno del T.U. per la realizzazione di strutture di vendita di rilievo sovracomunale	<p>■ Si prevede la corresponsione del CS all'interno del T.U. per la realizzazione di strutture di vendita di rilievo sovracomunale</p>																					
5.1.5	<p>Indicazione del prezzo medio della camera in strutture alberghiere nel territorio comunale.</p>	-	<p>■ Si definisce il seguente prezzo medio della camera: 50,00 euro</p> <p><input type="checkbox"/> Si stabilisce che ai successivi aggiornamenti triennali si provveda con determinazione della struttura competente, nell'osservanza dei criteri stabiliti dal punto 5.1.5. della DAL n. 186/2018</p>																					
5.2.1.	<p><u>Solo per Comuni con "A medio" > 1.050,00 euro</u></p> <p>Possibilità, per i primi cinque anni di applicazione della presente delibera, di ridurre i valori "A" da applicare nel calcolo della QCC secondo quanto stabilito nella Tabella 4 del punto 5.2.3. della DAL n.186/2018, nel caso in cui "A medio" del Comune superi i 1.050,00 euro (che corrisponde ad un aumento del 50% del costo di costruzione di cui alla DCR 1108/1999),</p>	<input type="checkbox"/> Non si applica alcuna riduzione	<p><input type="checkbox"/> Si definisce le seguenti percentuali di riduzione del valore "A", nell'osservanza della percentuale massima di riduzione stabilita nella Tabella 4 del punto 5.2.3. della DAL n. 186/2018:</p> <table border="1" data-bbox="1312 1107 2123 1382"> <thead> <tr> <th>Fascia</th> <th>Intervallo dei valori "A"</th> <th>% massima di riduzione comunale del valore "A"</th> <th>Valore A minimo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>da € 1.050,00 a € 1.400,00</td> <td>...%</td> <td>€ 1.050,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>da € 1.400,00 a € 1.750,00</td> <td>...%</td> <td>€ 1.400,00</td> </tr> </tbody> </table>	Fascia	Intervallo dei valori "A"	% massima di riduzione comunale del valore "A"	Valore A minimo	1	da € 1.050,00 a € 1.400,00	...%	€ 1.050,00	2	da € 1.400,00 a € 1.750,00	...%	€ 1.400,00									
Fascia	Intervallo dei valori "A"	% massima di riduzione comunale del valore "A"	Valore A minimo																					
1	da € 1.050,00 a € 1.400,00	...%	€ 1.050,00																					
2	da € 1.400,00 a € 1.750,00	...%	€ 1.400,00																					

			<p>3 da € 1.750,00 a € 2.100,00 ...% € 1.750,00</p> <p>4 superiore di € 2.100,00 ...% € 2.100,00</p>
5.5.2	<p>Possibilità di definire la quota del costo di costruzione per le attività turistico ricettive, commerciali, direzionali o fornitrice di servizi, di carattere non artigianale, in misura non superiore al 10%. In caso di mancata determinazione da parte del Comune e assunta la percentuale del 10%.</p>	<p><input type="checkbox"/> Non si modifica la percentuale del 10 % fissata dalla DAL n.186/2018</p>	<p>■ Si stabiliscono le seguenti percentuali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funzione turistico ricettiva 2 % • Funzione commerciale 2 % • Funzione direzionale o fornitrice di servizi, di carattere non artigianale 7 %
6.1.6.	<p>Possibilità di stabilire modalità di rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo, diverse da quelle individuate dal punto 9 del deliberato dell'atto di coordinamento tecnico regionale (presentazione di copia dei documenti contabili predisposti dal direttore dei lavori ed in particolare del conto finale dei lavori accompagnato dalle fatture quietanzate);</p>	<p><input type="checkbox"/> Non si modificano le modalità di rendicontazione stabilite dal punto 9 del deliberato dell'atto di coordinamento tecnico regionale</p>	<p>■ Si stabiliscono le seguenti modalità di rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo:</p> <p>contabilità finale dei lavori sottoscritta in originale dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000.</p>
6.2.1 6.2.2	<p>Possibilità di definire le diverse modalità di versamento del contributo di costruzione e indicare la quota massima che può essere corrisposta in corso d'opera subordinatamente alla prestazione di garanzie reali o personali da stabilirsi da parte del Comune.</p>	<p><input type="checkbox"/> Non si riconoscono modalità di pagamento dilazionato del contributo di costruzione</p>	<p>■ Si ammette la corresponsione di una quota pari al 50 % del contributo di costruzione in corso d'opera,</p> <p>■ Si stabiliscono le seguenti garanzie reali o personali da prestare in caso di pagamento dilazionato del contributo di costruzione: <i>fidejussione bancaria o assicurativa di Istituto Primario a favore del Comune di Novafeltria di importo pari al residuo da versare maggiorato del 40% a garanzia delle eventuali sanzioni di cui all'art.20 della L.R. 23/2004 e s.m.i. La fidejussione dovrà essere a tempo indeterminato. Lo svincolo potrà essere effettuato espressamente dal Comune a seguito dell'avvenuto versamento dell'intero contributo dovuto. Dovrà inoltre essere a "prima richiesta" e prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed esigibilità entro 15 giorni a semplice richiesta del Comune.</i></p> <p>■ Si stabilisce altresì che il debito residuo può essere frazionato nelle seguenti rate senza interessi: il 20% entro un anno dalla presentazione della pratica edilizia o dal</p>

			<p>rilascio del permesso di costruire</p> <p>il 20% entro due anni dalla presentazione della pratica edilizia o dal rilascio del permesso di costruire</p> <p>il 10% entro tre anni dalla presentazione della pratica edilizia o dal rilascio del permesso di costruire, non prorogabili, e comunque non oltre la comunicazione di fine lavori</p>
--	--	--	--

TABELLA PARAMETRICA DI U1 e U2 STABILITA DAL COMUNE

Categorie funzionali/Localizzazione intervento/Tipo di intervento		U1/U2	NC - Nuova costruzione RU - Ristrutturazione urbanistica		RE - Ristrutturazione edilizia con aumento di CU		RE - Ristrutturazione edilizia senza aumento di CU				
...Classe	Edilizia residenziale, turistico-ricettiva e direzionale	Aree esterne al T.U.	U1	€28,90	€ 66,30	€ 20,23	€ 46,41	€ 2,89	€ 6,63		
			U2	€ 37,40		€ 26,18		€ 3,74			
		Aree permeabili ricomprese all'interno del T.U. non dotate di infrastrutture per l'urbanizzazione	U1	€28,90	€ 66,30	€ 20,23	€ 46,41	€ 2,89	€ 6,63		
			U2	€ 37,40		€ 26,18		€ 3,74			
		Territorio urbanizzato (T.U.)	U1	€ 15,90	€ 36,47	€ 13,01	€ 29,84	€ 2,89	€ 6,63		
			U2	€ 20,57		€ 16,83		€ 3,74			
	Edilizia commerciale al dettaglio ed edilizia produttiva limitatamente all'artigianato di servizio (casa, persona) <i>(i dati posti nella colonna esterna sono riferiti alla RE senza aumento di CU per esercizi di vicinato e per l'artigianato di servizio)</i>	Aree esterne al T.U.	U1	€28,90	€ 66,30	€28,90	€ 66,30	€ 8,67	€ 19,89	€ 5,78	€ 13,26
			U2	€ 37,40		€ 37,40		€ 11,22		€ 7,48	
		Aree permeabili ricomprese all'interno del T.U. non dotate di infrastrutture per l'urbanizzazione	U1	€28,90	€ 66,30	€28,90	€ 66,30	€ 8,67	€ 19,89	€ 5,78	€ 13,26
			U2	€ 37,40		€ 37,40		€ 11,22		€ 7,48	
		Territorio urbanizzato (T.U.)	U1	€ 17,34	€ 39,78	€ 14,45	€ 33,15	€ 8,67	€ 19,89	€ 5,78	€ 13,26
			U2	€ 22,44		€ 18,70		€ 11,22		€ 7,48	
Edilizia produttiva, commerciale all'ingrosso e rurale (svolta da non aventi titolo)	Aree esterne al T.U.	U1	€ 8,16	€ 10,54	€ 8,16	€ 10,54	€ 2,45	€ 3,16			
		U2	€ 2,38		€ 2,38		€ 0,71				
	Aree permeabili ricomprese all'interno del T.U. non dotate di infrastrutture per l'urbanizzazione	U1	€ 9,60	€ 12,40	€ 9,60	€ 12,40	€ 2,88	€ 3,72			
		U2	€ 2,80		€ 2,80		€ 0,84				
	Territorio urbanizzato (T.U.)	U1	€ 4,90	€ 6,32	€ 4,08	€ 5,27	€ 2,45	€ 3,16			

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 45 DEL 19/10/2019

			U2	€ 1,43		€ 1,19		€ 0,71	
--	--	--	----	--------	--	--------	--	--------	--

Testo coordinato della DAL n. 186/2018, in materia di disciplina del contributo di costruzione, con le determinazioni comunali assunte in sede di recepimento

Indice

1 - ONERI DI URBANIZZAZIONE

- 1.1. Definizione delle opere di urbanizzazione
- 1.2. Parametrazioni ed incidenza di U1 e U2
- 1.3. Applicazione dell'onere
- 1.4. Riduzioni di U1 e U2
- 1.5. Realizzazione delle opere di urbanizzazione e contributi U1 e U2
- 1.6. Quota destinata agli Enti esponenziali delle confessioni religiose

2 - TABELLA PARAMETRICA DI U1 E U2

3 - CONTRIBUTI "D" E "S"

4 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO

5 - QUOTA DEL COSTO DI COSTRUZIONE (QCC)

- 5.1. Determinazione del costo di costruzione convenzionale
 - 5.2. Riduzioni del valore "A" per interventi di edilizia residenziale
 - 5.3. Indicazioni per il calcolo
 - 5.4. Calcolo QCC per interventi di edilizia residenziale
 - 5.5. Calcolo QCC per opere o impianti non destinati alla residenza
- SCHEDA A Calcolo QCC per interventi di nuova costruzione e per interventi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione. Categoria funzionale: residenza
- SCHEDA B Calcolo QCC per interventi su edifici esistenti. Categoria funzionale: residenza
- SCHEDA C Calcolo QCC per interventi di nuova costruzione e per interventi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione. Categoria funzionale: commerciale, direzionale, turistico-ricettiva
- SCHEDA D Calcolo QCC per interventi su edifici esistenti. Categoria funzionale: commerciale, direzionale, turistico-ricettiva

6 - SCOMPUTI, VERSAMENTO, MONETIZZAZIONI E ALTRE NORME DI CARATTERE GENERALE

- 6.1. Scomputo del contributo di costruzione
- 6.2. Versamento del contributo di costruzione
- 6.3. Adempimenti comunali e norme transitorie
- 6.4. Aggiornamento del contributo di costruzione
- 6.5. Criteri generali per la monetizzazione delle aree per le dotazioni territoriali
- 6.6. Ulteriori disposizioni

7 - CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER GLI INTERVENTI NELL'EDIFICATO SPARSO O DISCONTINUO E NELLE RELATIVE AREE DI PERTINENZA E DI COMPLETAMENTO

1 - ONERI DI URBANIZZAZIONE

1.1. DEFINIZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

Ai fini della determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione, di cui all'art. 30 della Legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (in attuazione degli artt. 16 e 19 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), le opere di urbanizzazione sono costituite dalle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti e dalle attrezzature e gli spazi collettivi, definiti come segue:

- le **infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti**, di seguito "OU1" ⁽²⁾ (equivalenti alle precedenti opere di urbanizzazione primaria), ovvero gli impianti, gli spazi aperti e le reti tecnologiche che assicurano la funzionalità e la qualità igienico sanitaria degli insediamenti e l'innalzamento della resilienza urbana. Esse riguardano in particolare:

- gli impianti e le opere di prelievo, trattamento e distribuzione dell'acqua;
- la rete fognante, gli impianti di depurazione e la rete di canalizzazione delle acque meteoriche;
- gli spazi e le attrezzature per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti;
- la pubblica illuminazione, le reti e gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica, di gas e di altre forme di energia;
- gli impianti e le reti del sistema delle comunicazioni e telecomunicazioni;
- le strade, gli spazi e i percorsi pedonali, le piste ciclabili, le fermate e le stazioni del sistema dei trasporti collettivi ed i parcheggi pubblici, al diretto servizio dell'insediamento;
- le infrastrutture verdi urbane con prevalente funzione ecologica ambientale;

- le **attrezzature e gli spazi collettivi**, di seguito "OU2" ⁽³⁾ (equivalenti alle precedenti opere di urbanizzazione secondaria), ovvero impianti, opere e spazi attrezzati pubblici destinati a servizi di interesse collettivo, necessari per favorire il migliore sviluppo della comunità e per elevare la qualità della vita individuale e collettiva. Esse riguardano in particolare:

- l'istruzione;
- l'assistenza e i servizi sociali e igienico sanitari;
- la pubblica amministrazione, la pubblica sicurezza e la protezione civile;
- le attività culturali, associative e politiche;
- il culto;
- gli spazi aperti attrezzati a verde per il gioco, la ricreazione, il tempo libero e le attività sportive;
- gli altri spazi di libera fruizione per usi pubblici collettivi;
- i parcheggi pubblici e i sistemi di trasporto diversi da quelli al diretto servizio dell'insediamento.

1.2. PARAMETRAZIONI ED INCIDENZA DI U1 E U2

⁽²⁾ Così modificato dalla delibera di Giunta regionale n. 1433 del 2019, Allegato 1, punto 1.

⁽³⁾ Così modificato dalla delibera di Giunta regionale n. 1433 del 2019, Allegato 1, punto 1.

1.2.1. La tabella di parametrizzazione e incidenza degli oneri per tutte le categorie funzionali è definita in funzione della classe del Comune, del tipo di intervento e della sua localizzazione urbanistica.

I Comuni sono suddivisi nelle **quattro classi** definite anche in funzione degli abitanti anagrafici:

- I Classe - Comuni capoluogo e Comuni con un numero di abitanti pari o superiore a 50.000;
- II Classe - Comuni con un numero di abitanti inferiore a 50.000 e pari o superiore a 15.000;
- III Classe - Comuni con un numero di abitanti inferiore a 15.000 e pari o superiore a 5.000;
- IV Classe - Comuni con un numero di abitanti inferiore a 5.000.

É previsto l'incremento di una classe per i Comuni confinanti con i capoluoghi di Provincia e al Comune capoluogo della Città metropolitana di Bologna, per quelli territorialmente interessati dalla **Via Emilia** o localizzati lungo la **costa "fronte mare"**. Nel caso di più fattispecie si sommano gli incrementi.

1.2.2. A partire dalla II classe è applicata una riduzione incrementale degli importi base del 20% tra le classi, quindi le percentuali da applicare agli importi base successivamente determinati sono le seguenti:

Tabella A – Percentuale degli oneri in funzione della classe del Comune

I Classe	II Classe	III Classe	IV Classe
100%	80%	60%	40%

1.2.3. Con delibera del Consiglio comunale, sulla base dei trend demografici e produttivi, i Comuni diversi dai capoluoghi, possono deliberare l'appartenenza alla classe immediatamente inferiore o superiore, ovvero i Comuni confinanti con i capoluoghi possono deliberare l'appartenenza alla I classe. In presenza di una modifica del numero degli abitanti anagrafici che determina il passaggio di classe, i Comuni provvedono ad adeguare la delibera entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

I Comuni nati da processi di fusione, con la medesima deliberazione, possono posticipare fino ad un massimo di cinque anni dalla data di avvio del nuovo Comune, il passaggio alla diversa classe eventualmente previsto per il nuovo Comune.

In merito alla possibilità di apportare le menzionate modifiche, il Comune determina di

- variare la classe di appartenenza, passando dalla classe 3 alla **classe 4**

1.2.4. La parametrizzazione degli oneri è basata sulle seguenti **localizzazioni urbanistiche** dell'intervento edilizio:

- aree esterne al territorio urbanizzato (T.U.)

- aree permeabili ricomprese all'interno del T.U. non dotate di infrastrutture per l'urbanizzazione (art. 32, comma 3, lettera c), della L.R. n. 24/2017)⁽⁴⁾
- aree interne al T.U.

1.2.5. Applicando ai valori unitari definiti alla successiva Tabella B, le percentuali in funzione della classe del Comune (Tabella A) e i parametri relativi al tipo di intervento e alla sua localizzazione urbanistica, contenuti nella successiva Tabella C, si ottengono gli oneri di urbanizzazione, per unità di superficie, da utilizzarsi per ogni intervento oneroso di trasformazione edilizia.

1.2.6. I valori unitari da utilizzare per il calcolo degli oneri U1 e U2 sono i seguenti:

Tabella B - Valori unitari U1 e U2

nel caso in cui si apportano variazioni (nei limiti di cui al punto 1.2.11) compilare la seguente tabella:

Funzioni	U1 (€/mq)	U2 (€/mq)	U1+U2 (€/mq)
Funzione residenziale	28,90	37,40	66,30
Funzione commerciale al dettaglio e Funzione produttiva limitatamente all'artigianato di servizio (casa, persona)	28,90	37,40	66,30
Funzione turistico-ricettiva	28,90	37,40	66,30
Funzione direzionale	28,90	37,40	66,30
Funzione produttiva	8,16	2,38	10,54
Funzione commerciale all'ingrosso	8,16	2,38	10,54
Funzione rurale	8,16	2,38	10,54

Tabella C - Rapporti di incidenza di U1 e U2 in funzione delle categorie funzionali, del tipo di intervento edilizio e della sua localizzazione urbanistica

Funzioni residenziale/turistico-ricettivo/direzionale

Tipo di intervento/localizzazione urbanistica	Aree esterne al T.U.	Aree permeabili ricomprese all'interno del T.U. non dotate di infrastrutture per l'urbanizzazione	Territorio urbanizzato (T.U.)
NC - Nuova costruzione	U1 1	1	0,55
RU - Ristrutturazione urbanistica	U2 1	1	0,55
RE - Ristrutturazione edilizia con aumento di CU	U1 0,7	0,7	0,45
	U2 0,7	0,7	0,45
RE - Ristrutturazione edilizia senza aumento di CU	U1 0,1	0,1	0,1
	U2 0,1	0,1	0,1

Funzioni produttiva/commerciale/rurale (svolto da non aventi titolo)

⁽⁴⁾ Così modificato dalla delibera di Giunta regionale n. 1433 del 2019, Allegato 1, punto 2.

Tipo di intervento/localizzazione urbanistica	Aree esterne al T.U.		Aree permeabili ricomprese all'interno del T.U. non dotate di infrastrutture per l'urbanizzazione	Territorio urbanizzato (T.U.)
NC - Nuova costruzione	U1	1	1	0,6
RU - Ristrutturazione urbanistica	U2	1	1	0,6
RE - Ristrutturazione edilizia con aumento di CU	U1	1	1	0,5
	U2	1	1	0,5
RE - Ristrutturazione edilizia senza aumento di CU	U1	0,3	0,3	0,3
	U2	0,3	0,3	0,3

1.2.7. La quota 0,3 della precedente Tabella C per *RE senza aumento di CU* per ⁽⁵⁾ funzioni produttive/commerciali/rurali è ridotta a 0,2 in caso di **esercizi di vicinato** (ovvero di esercizi commerciali in cui si effettua la vendita direttamente al consumatore finale, che abbia una superficie di vendita non superiore a 150 mq nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq nei Comuni con oltre 10.000 abitanti) e in caso di **artigianato di servizio** (alla casa e alla persona).

1.2.8. Per le **attività socio-assistenziali-sanitarie realizzate da privati** (case di cura, ospedali, strutture di lunga degenza, ecc.), si applicano le precedenti Tabelle B e C riferite alla funzione direzionale con una riduzione dei valori unitari pari al 20%.

1.2.9. Gli oneri da applicare alle **funzioni svolte all'aperto** sono calcolati nella misura del 2% rispetto ai valori unitari della funzione prevalente di cui alla precedente Tabella B.

1.2.10. Il valore unitario previsto nella Tabella B per la "**funzione rurale**" si applica agli usi agricoli svolti da soggetti non rientranti tra quelli esonerati dal pagamento del contributo di costruzione.

1.2.11. Con delibera del Consiglio comunale, i **Comuni possono motivatamente modulare i valori unitari** definiti con la presente delibera regionale, sulla base delle politiche insediative locali e dei servizi presenti nelle diverse parti del territorio, variando l'entità del valore di base fino ad un massimo del **15%**.

1.3. APPLICAZIONE DELL'ONERE

1.3.1. Le unità di superficie per l'applicazione degli U1 e degli U2 sono di seguito determinate in funzione delle categorie funzionali e delle destinazioni d'uso.

L'unità di superficie è il mq di **Superficie utile (SU)** per:

- Funzione residenziale,
- Funzione direzionale,
- Funzione produttiva, limitatamente all'artigianato di servizio alla casa e alla persona,
- Funzione commerciale, limitatamente al commercio al dettaglio.

L'unità di superficie è il mq di **Superficie lorda (SL)** per:

- Funzione turistico-ricettiva,

⁽⁵⁾ Così modificato dalla delibera di Giunta regionale n. 1433 del 2019, Allegato 1, punto 3.

- Funzione produttiva, con esclusione delle funzioni artigianali di servizio alla casa e alla persona,
- Funzione commerciale, con esclusione del commercio al dettaglio,
- Funzione rurale.

L'unità di superficie è il mq di superficie derivante dal rapporto **Volume utile (VU)/6** per:

- Funzione produttiva e commerciale, limitatamente ai depositi in strutture a maggior sviluppo verticali ovvero aventi intradosso > 6 m (es. silos, magazzini verticali, ecc.).

L'unità di superficie è l'**Area dell'insediamento all'aperto (AI)** per:

- Funzione turistico-ricettiva svolta all'aperto, impianti sportivi e ricreativi all'aperto,
- Funzione commerciale e pubblici esercizi svolti all'aperto,
- Funzione produttiva svolta all'aperto,
- Altre attività economiche svolte all'aperto.

L'unità di superficie AI è data dalla superficie all'aperto utilizzata per lo svolgimento dell'attività turistica, commerciale, produttiva, collettiva o sportiva, di esercizio pubblico, ivi comprese le superfici destinate ad accogliere gli eventuali spettatori. Limitatamente alle attività sportive è concessa ai Comuni la facoltà di **ridurre fino al 50% la superficie AI qualora l'area destinata alle attività sportive sia** ⁽⁶⁾ prevalente rispetto a quella riservata al pubblico (es. piste da sci, campi da golf, ecc.).

In merito a tale possibilità il Comune:

- stabilisce di ridurre il valore AI per le attività sportive di seguito elencate, delle percentuali rispettivamente indicate per ciascuna di esse:

<i>Attività sportiva</i>	<i>Percentuale di riduzione di AI</i>
Tutte	50 %

Per i significati delle voci e delle abbreviazioni utilizzate nel presente atto si deve fare riferimento alle definizioni tecniche uniformi regionali.

1.3.2. Ai sensi degli artt. 28 e 30 della L.R. n.15/2013, per incremento di carico urbanistico (CU) si intende:

- un **aumento delle superfici utili**;
- un **mutamento della destinazione d'uso** degli immobili, qualora preveda l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate che richieda maggiori oneri e/o una maggior quota di dotazioni territoriali, o all'interno della medesima categoria funzionale, nel passaggio ad un uso che richieda maggiori dotazioni territoriali:
 - a) residenziale,
 - b) turistico ricettiva,
 - c) produttiva,
 - d) direzionale,
 - e) commerciale,

⁽⁶⁾ Così modificato dalla delibera di Giunta regionale n. 1433 del 2019, Allegato 1, punto 4.

f) rurale;

- un **aumento delle unità immobiliari** non rientrante nella definizione di manutenzione straordinaria (MS), di cui alla lettera b), secondo periodo, dell'Allegato della L.R. n.15/2013.

Non è considerato aumento di superficie utile la maggiore SU che derivi dalla eliminazione totale o parziale di pareti interne dell'edificio o dell'unità immobiliare.

1.3.3. Negli interventi di **ristrutturazione edilizia (RE) senza aumento di CU**, la superficie cui applicare gli U1 e U2 è quella riferita alla superficie oggetto della ristrutturazione. Non sono dovuti oneri qualora le opere siano relative alle sole **modifiche dei prospetti**, *anche se accompagnate da opere di MS* ⁽⁷⁾. Non sono dovuti oneri qualora l'**aumento delle unità immobiliari** realizzate con opere di intervento di manutenzione straordinaria (MS), di cui alla lettera b), secondo periodo, dell'Allegato della L.R. n.15/2013, sia accompagnato anche da opere relative alle modifiche del sistema di aperture dell'edificio strettamente necessarie a garantire i requisiti tecnici e funzionali delle nuove unità immobiliari.

1.3.4. Nei **mutamenti della destinazione d'uso senza opere con aumento di CU**, è corrisposta al Comune la differenza tra gli oneri di urbanizzazione, previsti nelle nuove costruzioni, per la nuova destinazione dell'immobile e quelli, più bassi, relativi alla destinazione d'uso vigente al momento della presentazione del titolo edilizio, moltiplicati per la superficie interessata dal mutamento della destinazione d'uso.

1.3.5. Per interventi di **ristrutturazione edilizia (RE) con aumento di CU** si applicano le seguenti modalità di calcolo di U1 e U2:

- a) negli interventi di RE con aumento di CU, in cui l'aumento di CU derivi da un **incremento di Superficie utile**, la superficie cui applicare *la relativa tariffa* ⁽⁸⁾ è solo quella riferita all'aumento;
- b) negli interventi di RE con aumento di CU, in cui l'aumento di CU derivi da un **aumento delle unità immobiliari**, la superficie cui applicare *la relativa tariffa* ⁽⁹⁾ è quella relativa alla/e unità immobiliare minore/minori;
- c) negli interventi di RE con aumento di CU, in cui l'aumento di CU derivi da un **mutamento della destinazione d'uso**, l'onere è calcolato sommando la quota del mutamento della destinazione d'uso senza opere con aumento di CU di cui al precedente punto 1.3.4. a quella della RE senza aumento di CU per la SU interessata dalle opere di ristrutturazione. Tale somma in ogni caso non può superare quella dovuta per RE con aumento di CU.

1.3.6. Negli interventi di **restauro scientifico (RS) e restauro e risanamento conservativo (RRC)** che prevedano un mutamento della destinazione d'uso comportante incremento di CU, si applica la quota del mutamento della destinazione d'uso senza opere con aumento di CU di cui al precedente punto 1.3.4.; se l'aumento del CU sia derivante da aumento di superficie calpestabile, si applica l'onere della RE con aumento di CU per la superficie in aumento.

1.3.7. Negli interventi di **manutenzione straordinaria (MS) con aumento del CU** derivante da aumento di superficie calpestabile, si applica l'onere della RE con aumento di CU per la superficie in aumento.

Tabella D – Sintesi degli interventi sul patrimonio esistente comportanti aumento di CU

Tipo di intervento	Onere da applicare (rif. Tab B)
--------------------	---------------------------------

⁽⁷⁾ Così modificato dalla delibera di Giunta regionale n. 1433 del 2019, Allegato 1, punto 5.

⁽⁸⁾ Così modificato dalla delibera di Giunta regionale n. 1433 del 2019, Allegato 1, punto 6.

⁽⁹⁾ Così modificato dalla delibera di Giunta regionale n. 1433 del 2019, Allegato 1, punto 6.

RE con aumento di CU derivante da:	
<ul style="list-style-type: none"> • aumento di superficie 	“RE con aumento di CU” sulla superficie in aumento (punto 1.3.5., a)
<ul style="list-style-type: none"> • aumento delle unità immobiliari 	“RE con aumento di CU” sulla/e unità più piccola/e (punto 1.3.5., b)
<ul style="list-style-type: none"> • mutamento della destinazione d'uso 	“NC” funzione di progetto – “NC” funz. esistente (punto 1.3.4) + “RE senza aumento di CU” sulla superficie interessata dalle opere (1.3.5., c)
RS-RRC con aumento di CU derivante da:	
<ul style="list-style-type: none"> • mutamento della destinazione d'uso 	“NC” funzione di progetto – “NC” funz. esistente (punto 1.3.4)
<ul style="list-style-type: none"> • aumento di superficie 	“RE con aumento di CU” sulla superficie in aumento (punto 1.3.5., a)
MS con aumento di CU derivante da:	
<ul style="list-style-type: none"> • aumento di superficie 	“RE con aumento di CU” sulla superficie in aumento (punto 1.3.7)

1.3.8. Qualora la trasformazione edilizia sia costituita dalla **somma di più interventi**, nel titolo edilizio sono specificate le superfici di ciascun intervento oneroso con i relativi importi di U1 e U2. Gli oneri sono calcolati sommando le tariffe corrispondenti alle sole parti oggetto di interventi onerosi sulla base dei valori indicati nelle tabelle parametriche.

1.3.9. Nel caso di interventi unitari che comportino **destinazioni d'uso multiple**, il titolo edilizio è unico, in esso sono specificate, per ciascuna unità immobiliare, la destinazione d'uso, i relativi oneri e l'eventuale convenzione.

1.3.10. Non sono considerati mutamenti di destinazione d'uso i casi di cui all'art. 28, comma 7, della L.R. n.15/2013 ovvero il cambio dell'uso in atto nell'unità immobiliare entro il limite del 30 per cento della superficie utile dell'unità stessa e comunque compreso entro i 30 metri quadrati nonché il cambio d'uso di parte degli edifici dell'azienda agricola a superficie di vendita diretta al dettaglio dei prodotti dell'impresa stessa, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del D.lgs n. 228/2001, purché contenuta entro il limite del 25 per cento della superficie totale degli immobili e comunque entro il limite di 500 metri quadrati ovvero, in caso di aziende florovivaistiche, di 750 metri quadrati.

1.3.11. I casi di **riduzione ed esonero** dal versamento del contributo di costruzione sono disciplinati dall'art. 32 della L.R. n.15/2013.

1.3.12. In caso di sanatoria di abuso edilizio rientrante nei casi di riduzione o esonero, si applicano gli U1/U2 della funzione prevalente in termini di maggiore SU.

1.4. RIDUZIONI DI U1 E U2

1.4.1. All'interno del territorio urbanizzato, **U1 e U2 sono ridotti in misura non inferiore al 35 per cento**, rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni, per gli interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, addensamento o sostituzione urbana, e per interventi di recupero o riuso di immobili dismessi o in via di dismissione. Per i medesimi interventi i Comuni hanno la facoltà di deliberare ulteriori riduzioni, fino alla completa esenzione dallo stesso onere, anche in considerazione delle particolari caratteristiche delle opere da realizzare.

In merito a tale facoltà il Comune: - stabilisce le seguenti ulteriori riduzioni di U1 e U2:

Descrizione intervento	percentuale di riduzione	
	U1	U2
Ristrutturazione urbanistica ed edilizia, addensamento e sostituzione urbana	35 %	35 %
Recupero o riuso di immobili dismessi o in via di dismissione	35 %	35 %
Interventi sul patrimonio edilizio esistente che prevedano incremento delle superfici utili o del carico urbanistico	35 %	35 %

1.4.2. Il Comune può ridurre fino ad un massimo del 30% i valori di U1 e U2, per talune **Frazioni** del proprio territorio.

In merito a tale facoltà il Comune

- stabilisce le seguenti percentuali di riduzione dei valori unitari U1 e/o U2 per le seguenti Frazioni:

nome Frazione comunale	percentuale di riduzione	
	U1	U2
Miniera	- 30 %	- 30 %
Perticara	- 30 %	- 30%
Sartiano	- 30%	- 30%
Secchiano	- 20 %	- 20 %
Torricella	- 30 %	- 30%
Uffogliano	- 30%	- 30%

1.4.3. Per gli interventi relativi a **residenze per anziani** e a **strutture socio-assistenziali-sanitarie ed educative** gli oneri di urbanizzazione secondaria (U2) possono essere ridotti fino ad un massimo del 50%.

In merito a tale facoltà il Comune

- stabilisce la seguente percentuale di riduzioni del valore unitario U2: 50%

1.4.4. Per gli interventi di **edilizia residenziale sociale (ERS)**, di cui al D.l. 22/4/2008, comprensivi di quelli di edilizia residenziale convenzionata ai sensi degli artt.32 e 33, comma 3, della L.R. n. 15/2013, i Comuni possono applicare una riduzione di U1 e U2 fino ad un massimo del 20%, a condizione che gli alloggi non superino i 95 mq. di SU.

In merito a tale facoltà il Comune

- stabilisce le seguenti riduzioni dei valori unitari: U1 20%; U2 20%

1.4.5. Per le **microaree familiari** di cui all'art. 3, comma 1, lettera b, della Legge regionale 16 luglio 2015, n. 11(Norme per l'inclusione sociale di Rom e Sinti), i Comuni possono applicare una riduzione di U1 e U2 fino ad un massimo del 20%.

In merito a tale facoltà il Comune

- determina di non applicare alcuna riduzione.

1.4.6. Per le attività industriali ed artigianali collocate in **aree ecologicamente attrezzate** gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria (U1 e U2) *possono essere ridotti fino ad un massimo del 20%* ⁽¹⁰⁾.

In merito a tale facoltà il Comune

- stabilisce le seguenti riduzioni dei valori unitari: U1 20 %; U2 20 %

1.4.7. Per le **tettoie destinate a depositi** di materie prime, semilavorati e prodotti finiti connesse ad attività produttive, i Comuni possono applicare una riduzione di U1 e U2 fino ad un massimo del 30%.

In merito a tale facoltà il Comune

- stabilisce le seguenti riduzioni dei valori unitari: U1 30 %; U2 30 %

1.4.8. U1 e U2 possono essere ridotti fino ad un massimo del 30% per l'attuazione delle **ulteriori misure di qualità edilizia** definite dal Piano Urbanistico Generale (PUG) ovvero per la realizzazione dei requisiti integrativi e complementari definiti nella seconda parte del Regolamento Edilizio, ovvero nel caso di interventi edilizi che soddisfino elevati standard di qualità architettonica, di efficienza energetica, di sicurezza sismica, di sostenibilità dell'edificio, ecc., secondo quanto previsto dai vigenti provvedimenti comunali.

⁽¹⁰⁾ Così modificato dalla delibera di Giunta regionale n. 1433 del 2019, Allegato 1, punto 7.

In merito a tale facoltà il Comune

- stabilisce le seguenti riduzioni di U1 e U2, definendo i criteri e soglie per modulare l'applicazione di tali riduzioni:

Standard di qualità, criteri e soglie per l'applicazione delle riduzioni	% riduzione U1	% riduzione U2
1. Riduzione di una classe di rischio sismico	- 10 %	- 10 %
2. Riduzione di due classi di rischio sismico	- 20%	- 20%
3. Efficientamento energetico superiore ai minimi dettati dalle disposizioni regionali vigenti al momento della presentazione della pratica edilizia	- 10 %	- 10 %

1.4.9. Salvo quanto previsto al punto 1.4.1., le restanti riduzioni di U1 e U2 contenute nel presente paragrafo **sono cumulabili** fino ad un massimo del 70% dell'onere stesso.

1.4.10. Tutte le variazioni di cui al presente paragrafo sono deliberate dal Consiglio comunale in sede di recepimento del presente atto. Con tale provvedimento il Comune assicura il coordinamento della disciplina degli oneri con il sistema di incentivi previsto dal PUG.

1.5. REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE E CONTRIBUTI U1 E U2

1.5.1. Ciascun intervento diretto all'attuazione di un nuovo insediamento o al riuso e alla rigenerazione di un insediamento esistente, comporta l'onere per il soggetto attuatore:

- a) di provvedere al reperimento ed alla cessione al Comune, dopo la loro sistemazione, delle **aree per la realizzazione delle dotazioni territoriali**, nella quantità fissata dalla pianificazione urbanistica in conformità alla L.R. n. 24/2017;
- b) di provvedere alla **realizzazione delle infrastrutture per l'urbanizzazione al diretto servizio degli insediamenti**, ivi compresi gli allacciamenti con le reti tecnologiche di interesse generale e le eventuali opere di adeguamento di queste ultime rese necessarie dal nuovo carico insediativo;
- c) di provvedere alla **realizzazione delle misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale e delle dotazioni ecologiche ed ambientali** prescritte dal piano, ai sensi degli articoli 20 e 21 della L.R. 24/2017;
- d) di concorrere alla realizzazione delle dotazioni territoriali, attraverso la **corresponsione del contributo di costruzione** salvo quanto disposto dal successivo punto 1.5.3.

Gli obblighi di cui al presente punto sono stabiliti:

- dal PUG per gli interventi diretti convenzionati;

- dalla convenzione urbanistica per gli interventi soggetti ad Accordi operativi (AO) ovvero a Piani Attuativi di Iniziativa Pubblica (PAIP).

1.5.2. *Attraverso apposita convenzione urbanistica, il Comune, su richiesta del soggetto attuatore, può consentire a quest'ultimo di realizzare, in tutto o in parte, le dotazioni territoriali di OU2 (attrezzature e spazi collettivi) di cui al punto 1.1. ⁽¹¹⁾.*

1.5.3. La realizzazione delle opere di cui al punto 1.5.2. comporta lo **scomputo** dei contributi concessori dovuti secondo quanto previsto nel successivo punto 6.1. del presente atto e l'acquisizione delle medesime opere al patrimonio indisponibile del Comune.

1.5.4. La convenzione urbanistica può prevedere idonee **forme di gestione delle dotazioni territoriali** affidate ai soggetti attuatori degli interventi, ferma restando la facoltà del Comune di modificare in qualunque momento la destinazione d'uso pubblico degli immobili e di risolvere la convenzione di gestione.

1.5.5. Per gli interventi all'interno di **PEEP e PIP** ovvero di altre forme di trasformazione urbana di iniziativa pubblica, U1 e U2 sono stabiliti dal Comune in rapporto ai costi sostenuti di urbanizzazione.

1.5.6. Gli interventi edilizi, oltre alla corresponsione delle quote di U1 e U2, dovranno garantire la realizzazione delle **misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale e delle dotazioni ecologiche e ambientali** stabilite dal PUG, quale condizione necessaria per la sostenibilità dell'intervento. Tali dotazioni non sono oggetto di scomputo dal contributo di costruzione e non possono essere monetizzate ad esclusione di quanto previsto al punto successivo.

1.5.7. Il Comune può riservarsi di procedere all'attuazione diretta delle misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale e delle dotazioni ecologiche e ambientali, previa stipula di apposita convenzione che preveda la corresponsione al Comune dell'intero costo dell'intervento da parte del soggetto attuatore o del titolare del titolo abilitativo.

1.5.8. Per l'attuazione di **lotti ineditificati facenti parte di preesistenti comparti** subordinati a piani attuativi, in presenza di convenzione urbanistica scaduta, gli oneri da versare sono quelli stabiliti dalla convenzione stessa previo aggiornamento degli importi ai valori vigenti alla data di presentazione del titolo.

1.6. QUOTA DESTINATA AGLI ENTI ESPONENZIALI DELLE CONFESIONI RELIGIOSE

1.6.1. Una quota pari al **7% dei proventi degli U2** è destinata dai Comuni agli Enti esponenziali delle confessioni religiose, individuate in considerazione della consistenza ed incidenza sociale delle stesse, mediante rimborso delle spese documentate relative ad interventi di riuso e rigenerazione urbana (art. 7, comma 4, lettere a), b) e c), della L.R. n. 24/2017) che interessino edifici di culto e le relative pertinenze, con particolare riferimento agli edifici tutelati ai sensi del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e agli edifici di particolare interesse storico-architettonico o culturale e testimoniale.

1.6.2. Nella nozione di **pertinenze di edifici di culto** sono compresi anche le opere parrocchiali, gli istituti religiosi educativi ed assistenziali per bambini e anziani, le attrezzature per attività culturali, ricreative e sportive, purché le attività non siano qualificate come aventi rilevanza economica ovvero siano gestite da soggetti senza fini di lucro.

1.6.3. I Comuni, nell'ambito della delibera consiliare di recepimento del presente atto possono **augmentare o ridurre** la percentuale di cui al punto 1.6.1.

⁽¹¹⁾ Così modificato dalla delibera di Giunta regionale n. 1433 del 2019, Allegato 1, punto 8.

In merito a tale facoltà il Comune

- stabilisce di sostituire la percentuale di cui al punto 1.6.1. con la seguente percentuale: 3%.

1.6.4. L'assegnazione delle risorse è subordinata all'impegno, assunto dai beneficiari con **atto unilaterale d'obbligo**, al mantenimento per un periodo non inferiore a dieci anni della destinazione d'uso degli immobili interessati a edifici di culto o a pertinenza degli stessi.

TABELLA PARAMETRICA DI U1 e U2 STABILITA DAL COMUNE

Categorie funzionali/Localizzazione intervento/Tipo di intervento			U1/U2	NC - Nuova costruzione RU - Ristrutturazione urbanistica		RE - Ristrutturazione edilizia con aumento di CU		RE - Ristrutturazione edilizia senza aumento di CU			
...Classe	Edilizia residenziale, turistico-ricettiva e direzionale	Aree esterne al T.U.	U1	€28,90	€ 66,30	€ 20,23	€ 46,41	€ 2,89	€ 6,63		
			U2	€ 37,40		€ 26,18		€ 3,74			
		Aree permeabili ricomprese all'interno del T.U. non dotate di infrastrutture per l'urbanizzazione	U1	€28,90	€ 66,30	€ 20,23	€ 46,41	€ 2,89	€ 6,63		
			U2	€ 37,40		€ 26,18		€ 3,74			
		Territorio urbanizzato (T.U.)	U1	€ 15,90	€ 36,47	€ 13,01	€ 29,84	€ 2,89	€ 6,63		
			U2	€ 20,57		€ 16,83		€ 3,74			
	Edilizia commerciale al dettaglio ed edilizia produttiva limitatamente all'artigianato di servizio (casa, persona) <i>(i dati posti nella colonna esterna sono riferiti alla RE senza aumento di CU per esercizi di vicinato e per l'artigianato di servizio)</i>	Aree esterne al T.U.	U1	€28,90	€ 66,30	€28,90	€ 66,30	€ 8,67	€ 19,89	€ 5,78	€ 13,26
			U2	€ 37,40		€ 37,40		€ 11,22		€ 7,48	
		Aree permeabili ricomprese all'interno del T.U. non dotate di infrastrutture per l'urbanizzazione	U1	€28,90	€ 66,30	€28,90	€ 66,30	€ 8,67	€ 19,89	€ 5,78	€ 13,26
			U2	€ 37,40		€ 37,40		€ 11,22		€ 7,48	
		Territorio urbanizzato (T.U.)	U1	€ 17,34	€ 39,78	€ 14,45	€ 33,15	€ 8,67	€ 19,89	€ 5,78	€ 13,26
			U2	€ 22,44		€ 18,70		€ 11,22		€ 7,48	
Edilizia produttiva, commerciale all'ingrosso e rurale (svolta da non aventi titolo)	Aree esterne al T.U.	U1	€ 8,16	€ 10,54	€ 8,16	€ 10,54	€ 2,45	€ 3,16			
		U2	€ 2,38		€ 2,38		€ 0,71				
	Aree permeabili ricomprese all'interno del T.U. non dotate di infrastrutture per l'urbanizzazione	U1	€ 9,60	€ 12,40	€ 9,60	€ 12,40	€ 2,88	€ 3,72			
		U2	€ 2,80		€ 2,80		€ 0,84				
	Territorio urbanizzato (T.U.)	U1	€ 4,90	€ 6,32	€ 4,08	€ 5,27	€ 2,45	€ 3,16			
		U2	€ 1,43		€ 1,19		€ 0,71				

3 - CONTRIBUTI “D” E “S”

3.1. I contributi per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi “D” e per la sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche “S” sono definiti dall’art. 34, comma 1, della L.R. n. 15/2013 (in attuazione dell’art. 19 del D.P.R. n. 380/2001).

3.2. I contributi “D” ed “S” sono da corrispondere per gli interventi di ristrutturazione edilizia, di ristrutturazione urbanistica e di nuova costruzione aventi **destinazione produttiva o rurale se svolti da non aventi titolo**. I contributi D ed S sono **cumulabili**.

3.3. L’unità di superficie per la determinazione di D ed S è la **Superficie lorda (SL)**.

3.4. “D” è il contributo da corrispondere a titolo di inquinamento ed è commisurato all’incidenza delle opere di urbanizzazione ed infrastrutture che il Comune deve realizzare o ha già realizzato. Il contributo “D” si calcola applicando la seguente formula $D = T_d \times K_d \times SL$, dove:

T_d è la tariffa base è quantificata pari a 4,00 € per mq di SL,

K_d è il coefficiente di inquinamento connesso al tipo di attività, che assume i seguenti valori:

- $K_d = 1,5$ per attività industriali comprese nell’elenco di cui alla Parte I, lettera c, del D.M. 5 settembre 1994 “Elenco industrie insalubri di cui all’art. 216 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie”,
- $K_d = 1$ per tutte le altre attività.

3.5 “S” è il contributo da corrispondere a titolo di sistemazione dei luoghi ove ne siano alterare le caratteristiche. Il contributo S si calcola applicando la seguente formula $S = T_s \times K_s \times SL$, dove:

T_s è la tariffa base è quantificata pari a 3,00 € per mq di SL,

K_s è il coefficiente di impatto connesso al tipo di intervento, che assume i seguenti valori:

- $K_s = 1,5$ per tutti gli interventi che prevedono un incremento delle superfici impermeabilizzate del suolo rispetto allo stato di fatto o modifiche planivolumetriche del terreno,
- $K_s = 0,5$ per gli interventi che prevedono quote di desigillazione e riduzione della superficie impermeabile del suolo rispetto allo stato di fatto superiore al 20% della SF,
- $K_s = 1$ nei restanti casi.

3.6. I valori base T_d e T_s sono definiti in funzione delle classi dei Comuni. A partire dalla II classe è applicata una riduzione incrementale degli importi base del 20% tra le classi, quindi le percentuali da applicare agli importi base precedentemente determinati sono le seguenti:

Tabella E – Percentuale delle tariffe base T_d e T_s in funzione della classe del Comune

I Classe	II Classe	III Classe	IV Classe
100%	80%	60%	40%

3.7. I Comuni con delibera del Consiglio definiscono la propria tariffa anche apportando un aumento o una diminuzione massimi del **15%** alle tariffe base T_d e T_s sopra definite e possono aggiungere ulteriori coefficienti (es. numero addetti, classi di superfici, ecc.) per meglio articolare i tipi di attività presenti sul territorio.

In merito a tali facoltà il Comune

- stabilisce le seguenti percentuali di riduzione di Td e Ts:

Td 15% Ts 15%

e pertanto le tariffe base sono le seguenti: Td = 3,60 € ; Ts = 2,55 €

Il Comune, inoltre:

- non introduce ulteriori coefficienti.

3.8. Per talune **Frazioni** del proprio territorio il Comune può ridurre i valori di Td e Ts fino ad un massimo del **30%**.

In merito a tale facoltà il Comune

- stabilisce le seguenti percentuali di riduzione dei valori unitari Td e Ts per le seguenti Frazioni:

nome Frazione comunale	percentuali di riduzione	
	Td	Ts
Miniera	- 30%	- 30%
Perticara	- 30%	- 30%
Sartiano	- 30%	- 20%
Secchiano	- 20%	- 30%
Torricella	- 30%	- 30%
Uffogliano	- 30%	- 30%

3.9. Sono **esentate dal pagamento** dei contributi D e S:

- le attività artigianali di servizio alla casa e alla persona definite dagli strumenti urbanistici comunali;
- le attività estrattive.

3.10. All'interno del territorio urbanizzato, **D e S sono ridotti in misura non inferiore al 35 per cento** rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni, per gli interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, addensamento o sostituzione urbana, e per interventi di recupero o riuso di immobili dismessi o in via di dismissione. Per i medesimi interventi i Comuni hanno la facoltà di deliberare ulteriori riduzioni, fino alla completa esenzione dallo stesso onere, anche in considerazione delle particolari caratteristiche delle opere da realizzare.

In merito a tale facoltà il Comune

- stabilisce le seguenti ulteriori riduzioni di Td e Ts:

Descrizione intervento	percentuali di riduzione	
	Td	Ts
Ristrutturazione urbanistica ed edilizia, addensamento e sostituzione urbana	15 %	15 %
Recupero o riuso di immobili dismessi o in via di dismissione	15 %	15 %
Interventi sul patrimonio edilizio esistente che prevedano incremento delle superfici utili o del carico urbanistico	15 %	15 %

4 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO

4.1. Il contributo straordinario (CS) di cui all'art. 30, comma 3, lettera f), della L.R. n. 15/2013 (attuativo dell'art. 16, comma 4, lettera d-ter), del D.P.R. n. 380/2001) è dovuto per i **nuovi insediamenti ricadenti al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato** (T.U.) definito dal PUG ai sensi dell'art. 32, commi 2 e 3, della L.R. n. 24/2017(art. 8, comma 1, lettera a), e comma 4, della L.R. n. 24/2017).

Il CS non è dovuto in caso di realizzazione delle **microaree familiari** di cui all'art. 3, comma 1, lettera b, della L.R. n.11/2015.

4.2. I Comuni possono prevedere la corresponsione del CS per gli interventi all'interno del perimetro del territorio urbanizzato se finalizzati alla realizzazione di **strutture di vendita di rilievo sovracomunale**.

In merito a tale facoltà il Comune

- determina di prevedere la corresponsione del CS all'interno del T.U. per la realizzazione di strutture di vendita di rilievo sovracomunale.

4.3. Fuori dai casi di cui al punto 4.2., il CS **non si applica agli interventi realizzati all'interno del territorio** urbanizzato come perimetrato dal PUG.

4.4. Nelle more dell'approvazione ⁽¹²⁾ **del PUG** il CS è applicato anche all'interno del T.U. esclusivamente agli interventi resi ammissibili a seguito di variante urbanistica specifica, o in caso di permessi di costruire in deroga che prevedano maggiori superfici o cambio di destinazione d'uso comportante aumento di CU.

4.5. Il contributo straordinario è fissato nella misura pari al **50%** del Maggior Valore Generato dalla Trasformazione (MVGT).

4.6. L'MVGT è riferito alla **valorizzazione fondiaria**, ovvero al valore del suolo e alla sua capacità edificatoria e non al valore dei fabbricati da realizzare. Conseguentemente il maggior valore è stimato per differenza tra il valore dell'ambito successivamente alla variazione urbanistica e il valore dell'ambito antecedente la variazione. Nel caso di trasformazioni *di area libera ovvero di area nella quale l'edificato preesistente non assume una significativa rilevanza economica* ⁽¹³⁾, la stima del valore avviene seguendo la seguente formula:

Maggior valore generato dalla trasformazione (MVGT) = (V post – V ante)

dove:

- **V post:** rappresenta il valore di mercato dopo la trasformazione generata dalla variazione degli strumenti urbanistici comunali così come dedotto da analisi di mercato inerenti a terreni ubicati nella stessa zona o, comunque, in zone limitrofe aventi le stesse caratteristiche e destinazioni d'uso. In alternativa è possibile utilizzare, se presente, il valore comunale delle aree edificabili ai fini IMU.
- **V ante:** rappresenta il valore di mercato prima della trasformazione generata dalla variazione degli strumenti urbanistici comunali così come dedotto dalle tabelle dei Valori Agricoli Medi (VAM) della Regione Emilia-Romagna in caso di suoli agricoli. *In caso di aree già*

⁽¹²⁾ Così modificato dalla delibera di Giunta regionale n. 1433 del 2019, Allegato 1, punto 9.

⁽¹³⁾ Così modificato dalla delibera di Giunta regionale n. 1433 del 2019, Allegato 1, punto 10.

edificabili ⁽¹⁴⁾ da analisi di mercato inerenti a terreni ubicati nella stessa zona o, comunque, in zone limitrofe aventi le stesse caratteristiche e destinazioni d'uso prevista. In alternativa è possibile utilizzare, se presente, il valore comunale delle aree edificabili ai fini IMU.

4.7. Nei casi in cui, per la **complessità della trasformazione proposta**, il differenziale di valore non sia riconducibile alla sola componente fondiaria, *trattandosi di aree già edificate nelle quali l'edificato assume la prevalente rilevanza economica* ⁽¹⁵⁾, il contributo straordinario è calcolato attraverso il **metodo analitico** del valore della trasformazione come di seguito determinato:

l'MVGT è dato dalla differenza tra il Valore di mercato del prodotto edilizio ottenibile dalla trasformazione (Vm_post) ed il Valore di mercato di partenza del prodotto edilizio (Vm_ante) meno i costi della trasformazione (K):

$$MVGT = Vm_post - Vm_ante - K$$

dove:

- Vm_post, Valore di mercato del prodotto edilizio ottenibile dalla trasformazione è definito in base alla quota edificatoria e dagli usi realizzabili in applicazione della nuova strumentazione urbanistica;
- Vm_ante, Valore di mercato di partenza dell'immobile è definito in base allo stato di fatto e di diritto esistente al momento dell'avvio del procedimento.

I valori di mercato sono desumibili dalle quotazioni più recenti dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) dell'Agenzia delle Entrate, ove disponibili.

Il Comune, d'ufficio o su istanza degli interessati, può accertare *il valore originario dell'immobile* ⁽¹⁶⁾ di trasformazione e quello successivo all'intervento urbanistico con procedimenti di stima indiretti o analitici nel caso di particolari situazioni caratterizzate da **specificità non standardizzabili**, ovvero di trasformazioni aventi tipologie e destinazioni d'uso non desumibili da OMI (attualizzazione dei redditi generati dalla conduzione e gestione del bene ad esito della trasformazione e di quelli generati dalla conduzione e dalla gestione del bene nell'ipotesi di conservazione delle destinazioni d'uso e delle forme di conduzione e gestione vigenti al momento della presentazione della proposta, stima per analogia, ecc.).

I parcheggi pertinenziali concorrono come unità immobiliari autonome alla formazione dei Valori di mercato, salvo nei casi in cui si tratti di parcheggi legati da vincolo pertinenziale ai sensi della Legge n.122/1989 o di altra normativa speciale.

- K, costi della trasformazione è costituito dalla somma dei seguenti costi che si devono sostenere per realizzare la trasformazione medesima:
 - 1) costo tecnico di costruzione del fabbricato: è valutato in modo parametrico, utilizzando i valori al metro quadrato dell'edificio desunti dal Prezziario del Collegio Ingegneri e Architetti di Milano (DEI - ultima edizione disponibile al momento della stima), con riferimento alla specifica tipologia e destinazione d'uso. Nel caso in cui detti valori parametrici non siano disponibili, si procede per analogia prendendo a riferimento la tipologia più affine. Il Comune in ogni caso ha la facoltà di fissare il costo parametrico di costruzione anche sulla base di analoghe trasformazioni edilizie realizzate;

⁽¹⁴⁾ Così modificato dalla delibera di Giunta regionale n. 1433 del 2019, Allegato 1, punto 10.

⁽¹⁵⁾ Così modificato dalla delibera di Giunta regionale n. 1433 del 2019, Allegato 1, punto 11.

⁽¹⁶⁾ Così modificato dalla delibera di Giunta regionale n. 1433 del 2019, Allegato 1, punto 11.

Nel caso di RE che non preveda la demolizione e ricostruzione, il costo di costruzione è desunto da un apposito computo metrico estimativo, debitamente asseverato dal progettista della trasformazione urbanistico/edilizia, redatto sulla base dell'Elenco dei prezzi delle opere pubbliche approvato dalla Giunta regionale, al lordo dell'IVA se non recuperabile;

Nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione in aggiunta al valore parametrico di costruzione deve essere considerato il costo della demolizione degli immobili esistenti.

- 2) spese per la realizzazione delle dotazioni territoriali desunte da un apposito computo metrico estimativo, debitamente asseverato dal progettista della trasformazione urbanistico/edilizia, redatto sulla base dell'Elenco dei prezzi delle opere pubbliche approvato dalla Giunta regionale, al lordo dell'IVA se non recuperabile;
- 3) contributo di costruzione, se dovuto, costituito dalla somma di U1 e U2, D, S e QCC, calcolati in base ai valori stabiliti dal Consiglio comunale eventualmente scomputato in tutto o in parte delle spese per la realizzazione delle dotazioni territoriali da realizzare di cui al punto 2;
- 4) eventuali spese per la realizzazione di misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale, dotazioni ecologiche e ambientali nonché di altre opere o interventi definiti in convenzione urbanistica;
- 5) opere di cantierizzazione, allacciamenti e idoneizzazione dell'area, comprese tutte le indagini archeologiche, geologiche, belliche (3,5 % della voce 1);
- 6) costo delle bonifiche dei suoli inquinati calcolati al netto di eventuali contributi pubblici e delle quote recuperate dal responsabile dell'inquinamento secondo le modalità di cui all'art. 244 del D. Lgs.n.152/2006;
- 7) spese tecniche di progettazione (10% delle voci 1 + 2)¹⁷;
- 8) oneri finanziari, rappresentano il costo del capitale impegnato nell'investimento; è calcolato sul 75% del capitale a debito per un orizzonte temporale di 5 anni, salvo diversa motivata indicazione in relazione alla dimensione dell'intervento; il costo del capitale di debito ovvero il tasso d'interesse da applicare è pari a quello dell'EurIRS/Euribor + Spread al 2% per una durata del mutuo finale di quindici anni;
- 9) oneri per la commercializzazione che rappresentano spese di pubblicità, agenzie immobiliari (2,5% del valore di mercato del prodotto edilizio ottenibile dalla trasformazione Vm_post);
- 10) profitto del soggetto attuatore (15% del valore di mercato del prodotto edilizio ottenibile dalla trasformazione Vm_post).

4.8. L'unità di superficie per la determinazione di CS è la **Superficie totale** (ST); nel caso della funzione turistico ricettiva riferita alla destinazione alberghiera è assunto anche il parametro del "numero delle camere" della struttura.

4.9. Il CS è calcolato, sulla base della proposta progettuale presentata dal soggetto attuatore, dal Comune che può stabilirne altresì l'eventuale **rateizzazione**, in analogia alle modalità di versamento degli oneri di urbanizzazione.

¹⁷ La percentuale forfettaria del 10% è finalizzata esclusivamente alla stima del CS e non condiziona la determinazione del compenso professionale del progettista.

5 - QUOTA DEL COSTO DI COSTRUZIONE (QCC)

La quota del costo di costruzione (QCC) è **dovuta per i seguenti interventi edilizi**: nuova costruzione; ristrutturazione edilizia ed urbanistica; restauro scientifico e restauro e risanamento conservativo, limitatamente ai casi di mutamento della destinazione d'uso comportante incremento di carico urbanistico (5.3.7.); mutamento di destinazione d'uso senza opere comportante incremento di carico urbanistico (5.3.5.).

La QCC è **dovuta per le seguenti destinazioni**: residenziale, commerciale, turistico-ricettiva, direzionale o fornitrici di servizi, di carattere non artigianale; la QCC **non è dovuta** per le funzioni produttiva e rurale.

5.1. DETERMINAZIONE DEL COSTO DI COSTRUZIONE CONVENZIONALE

5.1.1. Ai fini della determinazione della quota del contributo di costruzione relativa al costo di costruzione (QCC), il costo convenzionale, denominato "A", è uguale a:

$$A = \text{Media Valori OMI di zona} \times 0,475$$

dove per "Media Valori OMI" si intende: la media dei due valori (minimo e massimo) più recenti forniti dalla Banca Dati OMI dell'Agenzia delle Entrate (AdE), relativi alla zona OMI nella quale si realizza l'intervento (zona di seguito denominata "zona OMI luogo dell'intervento"), corrispondenti alla stessa destinazione d'uso e tipologia edilizia dell'intervento da realizzare e allo stato conservativo "ottimo".

5.1.2. Nel caso in cui la zona OMI luogo dell'intervento **non contempli lo stato conservativo "ottimo"** o tale dato non sia comunque disponibile presso l'AdE, per il calcolo di "A" dovrà essere assunta la "Media Valori OMI" relativa allo stato "normale" o, in assenza, allo stato "scadente", rispettivamente moltiplicata per i coefficienti indicati in Tabella 1.

Tabella 1 – Conversione stato conservativo

Parametro di conversione stato conservativo		OTTIMO
Stato conservativo presente nella zona OMI luogo dell'intervento	NORMALE	1,25
	SCADENTE	2

5.1.3. Nel caso in cui la zona OMI luogo dell'intervento **non contempli la tipologia edilizia d'interesse** o tale dato non sia comunque disponibile presso l'AdE, per il calcolo di "A" dovrà essere assunta la "Media Valori OMI" relativa ad una delle tipologie edilizie presenti in banca dati moltiplicata per l'opportuno coefficiente indicato in Tabella 2.

Tabella 2 – Conversione tipologia edilizia residenziale

Parametro di conversione tipologia edilizia		Tipologia intervento edilizio				
		Abitazioni civili	Abitazioni di tipo economico	Abitazioni signorili	Abitazioni tipiche dei luoghi	Ville e Villini
Tipologia presente nella zona OMI luogo dell'intervento	Abitazioni civili	1	0,96	1,50	0,89	1,03
	Abitazioni di tipo economico	1,04	1	1,57	0,92	1,19
	Abitazioni signorili	0,66	0,64	1	0,59	0,68
	Abitazioni tipiche dei luoghi	1,13	1,08	1,71	1	1,12

Ville e Villini	0,97	0,84	1,47	0,89	1
-----------------	------	------	------	------	---

5.1.4. Nel caso in cui la zona OMI luogo **dell'intervento non contempli la funzione non residenziale** d'interesse o tale dato non sia comunque disponibile presso l'AdE, per il calcolo di "A" dovrà essere assunta la "Media Valori OMI" relativa alla tipologia edilizia "Abitazioni civili" presente in banca dati moltiplicata per l'opportuno coefficiente indicato nella Tabella 3.

Tabella 3 – Conversione da funzione residenziale a funzione non residenziale

Parametro di conversione funzioni	Funzione intervento edilizio			
	Negozi	Centri commerciali	Uffici	Capannoni/laboratori
Valore tipologia "abitazione civile" presente nella zona OMI luogo dell'intervento	0,86	1,3	0,88	0,42

5.1.5. Nel caso in cui la zona OMI luogo dell'intervento **non contempli la funzione turistico ricettiva riferita alla destinazione alberghiera** o tale dato non sia comunque disponibile presso AdE, ai fini della determinazione del costo convenzionale "A", si applica la seguente formula:

$$A = (Nc \times o \times Pc \times 1.000) / SC \times 0,475$$

dove:

Nc = numero delle camere;

o = tasso di occupazione media annua comunale fornito dal Servizio statistica regionale;

Pc = € 50,00..... prezzo medio di una camera nel bacino di utenza analizzato

Ai successivi aggiornamenti si provvederà con determinazione della struttura competente, nell'osservanza dei criteri stabiliti dal punto 5.1.5. della DAL n. 186/2018.

SC = Superficie complessiva della struttura alberghiera.⁽¹⁸⁾

Nel caso in cui il valore "o" non è disponibile si fa riferimento a quelli disponibili in forma aggregata nella provincia di interesse.

5.1.6. Per **insediamenti di particolare rilevanza e specificità funzionale**, il costo convenzionale "A" è calcolato attraverso la stima asseverata dal professionista del più probabile valore di mercato del prodotto edilizio ottenibile dalla trasformazione, diviso per i mq di SC dell'intervento e moltiplicato per il fattore 0,475.

5.1.7. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate, gestore della Banca Dati OMI, sia impossibilitata a fornire i dati necessari per il calcolo del valore "A", dovranno essere assunti i dati relativi **alle zone prossime aventi le stesse caratteristiche** di quella oggetto d'intervento.

5.1.8. Per le zone della Banca Dati OMI prive dei valori immobiliari in conseguenza del **sisma 2012**, si procede alla determinazione della QCC con le modalità di calcolo previgenti contenute nella DCR 1108/1999.

⁽¹⁸⁾ Così modificato dalla delibera di Giunta regionale n. 1433 del 2019, Allegato 1, punto 12.

5.2. RIDUZIONI DEL VALORE "A" PER INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE

5.2.1. Per i primi cinque anni dall'entrata in vigore della presente deliberazione, nel caso in cui il **costo convenzionale A medio** (costituito dalla media dei valori "A" di tutte le zone OMI del territorio comunale, relativi alle tipologie residenziali) **superi di almeno il 50% il costo di costruzione di cui alla DCR 1108/1999 nell'anno 2018** (corrispondente al valore arrotondato di 1.050,00 euro), il Consiglio comunale può definire, per le diverse fasce individuate nella Tabella 4, percentuali di riduzione progressive del costo convenzionale "A", entro i limiti massimi di cui alla medesima Tabella 4.

In merito a tale facoltà il Comune

- determina di non applicare alcuna riduzione al valore "A"

ovvero

- stabilisce le seguenti percentuali di riduzione del valore "A", nel rispetto dei limiti di cui alla Tabella 4 del punto 5.2.3.

Fascia	Intervallo dei valori "A"	Percentuale massima di riduzione comunale del valore "A"	Valore A minimo
1	da € 1.050,00 a € 1.400,00%	€ 1.050,00
2	da € 1.400,00 a € 1.750,00%	€ 1.400,00
3	da € 1.750,00 a € 2.100,00%	€ 1.750,00
4	superiore di € 2.100,00%	€ 2.100,00

5.2.2. Nelle diverse zone OMI luogo dell'intervento, il valore "A", per effetto della riduzione stabilita dal Consiglio comunale, non può comunque risultare inferiore al "Valore A minimo" riportato nella quarta colonna della Tabella 4 (pari alla soglia minima di ciascuna fascia).

5.2.3. La disciplina di riduzione di cui ai punti 5.2.1. e 5.2.2. non trova applicazione nelle diverse zone OMI luogo dell'intervento in cui il valore "A" risulti inferiore a 1.050,00 euro.

Tabella 4 – Calcolo del valore A per Comuni che rientrano nelle riduzioni

Fascia	Intervallo dei valori "A"	Percentuale massima di riduzione comunale del valore "A"	Valore A minimo
1	da € 1.050,00 a € 1.400,00	20	€ 1.050,00
2	da € 1.400,00 a € 1.750,00	25	€ 1.400,00
3	da € 1.750,00 a € 2.100,00	30	€ 1.750,00
4	superiore di € 2.100,00	35	€ 2.100,00

5.3. INDICAZIONI PER IL CALCOLO DEL QCC

5.3.1. L'unità di superficie per la determinazione del QCC è la **Superficie complessiva (SC)**.

5.3.2. Nel caso di interventi unitari che prevedano **destinazioni d'uso multiple** sono specificate le superfici per ciascuna destinazione d'uso, con i relativi importi della QCC.

5.3.3. Per i titoli edilizi che riguardano **più tipi di intervento** su un complesso edilizio esistente sono specificate le superfici oggetto di ciascun tipo di intervento, con i relativi importi della QCC.

5.3.4. Nel caso di **ampliamento** di edifici esistenti, la QCC è relativa alla sola superficie dell'ampliamento.

5.3.5. La QCC è dovuta anche in caso di **mutamento di destinazione d'uso, senza opere**, se comporta aumento di carico urbanistico. *In tal caso la QCC è calcolata utilizzando le Schede A e C di cui ai punti 5.4.1. e 5.5.3., con riferimento alla destinazione d'uso di progetto, e il valore A è calcolato* ⁽¹⁹⁾ *come differenza tra la Media dei valori OMI della destinazione di progetto e quella della destinazione vigente all'atto della presentazione del titolo edilizio:*

$$A = (\text{Media Valori OMI di zona con destinazione d'uso e tipologia edilizia di progetto} - \text{Media Valori OMI di zona con destinazione d'uso e tipologia edilizia vigenti}) \times 0,475$$

5.3.6. In caso di **interventi edilizi che comportino anche il mutamento di destinazione d'uso**, la QCC non può in ogni caso essere inferiore a quella dovuta in caso di mutamento di destinazione d'uso senza opere di cui al precedente punto 5.3.5.

5.3.7. Negli interventi di restauro scientifico (RS) e restauro e risanamento conservativo (RRC) che prevedano un **mutamento della destinazione d'uso comportante incremento di CU**, si applica la QCC dovuta in caso di mutamento di destinazione d'uso senza opere di cui al precedente punto 5.3.5.

5.3.8. Non è dovuta la QCC in caso di interventi di restauro scientifico (RS), restauro e risanamento conservativo (RRC) e manutenzione straordinaria (MS) con aumento del CU **derivante da aumento di superficie calpestabile**.

5.3.9. L'incidenza delle **opere di finitura** è assunta convenzionalmente uguale a quella delle opere strutturali. Il costo totale dell'intervento (strutture e finiture) per immobili esistenti non può mai superare quello della nuova costruzione.

5.3.10. Non è dovuta la QCC in caso interventi di **Edilizia Residenziale Sociale (ERS)** ai sensi del DI 22/4/2008 comprensivi di quelli di edilizia residenziale convenzionata, anche relativi ad edifici esistenti. La convenzione di cui all'art. 33 della L.R. n. 15/2013 (in attuazione dell'art.17 del D.P.R. n. 380/2001) è ammessa per le sole parti a destinazione residenziale.

5.3.11. Non è dovuta la QCC in caso di realizzazione di soluzioni insediative di interesse pubblico rappresentate dalle **microaree familiari** di cui all'art. 3, comma 1, lettera b, della L.R. n.11/2015.

5.3.12. All'interno del territorio urbanizzato, **la QCC è ridotta in misura non inferiore al 35 per cento** rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni, per gli interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, addensamento o sostituzione urbana, e per interventi di recupero o riuso di immobili dismessi o in via di dismissione. Per i medesimi interventi i Comuni hanno la facoltà di deliberare ulteriori riduzioni,

⁽¹⁹⁾ Così modificato dalla delibera di Giunta regionale n. 1433 del 2019, Allegato 1, punto 13.

fino alla completa esenzione dallo stesso onere, anche in considerazione delle particolari caratteristiche delle opere da realizzare.

In merito a tale facoltà il Comune

- stabilisce le seguenti ulteriori riduzioni della QCC:

Descrizione intervento	% di riduzione QCC
Ristrutturazione urbanistica ed edilizia, addensamento e sostituzione urbana	35%
Recupero o riuso di immobili dismessi o in via di dismissione	35%
Interventi sul patrimonio edilizio esistente che prevedano incremento delle superfici utili o del carico urbanistico	35%

5.4. CALCOLO QCC PER INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE

5.4.1. Per interventi di **nuova costruzione** e per interventi di **ristrutturazione con demolizione e ricostruzione** di edilizia residenziale il valore QCC, è determinato in funzione della Superficie utile (SU) dell'intervento e del rapporto R tra la Superficie accessoria (SA) e la SU, con l'ausilio della:

SCHEDA A - Calcolo della quota del contributo di costruzione relativa al costo di costruzione per interventi di nuova costruzione e per interventi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione. Categoria funzionale: residenza.

5.4.2. Per gli **interventi su edifici residenziali esistenti** il valore QCC è determinato in proporzione all'incidenza totale dei lavori da eseguire, con l'ausilio della:

SCHEDA B - Calcolo della quota del contributo di costruzione relativa al costo di costruzione per interventi su edifici esistenti. Categoria funzionale: residenza.

5.5. CALCOLO QCC PER OPERE O IMPIANTI NON DESTINATI ALLA RESIDENZA

5.5.1. La quota del contributo di costruzione relativa al costo di costruzione (QCC) **non si applica alla funzione produttiva.**

5.5.2. Per le attività **commerciali, turistico ricettive, direzionali o fornitrici di servizi, di carattere non artigianale** la QCC è funzione di una percentuale stabilita dal Comune in misura **non superiore al 10%**, assunta in relazione ai diversi tipi di attività. In caso di mancata determinazione da parte del Comune è assunta la percentuale del 10%.

Il Comune stabilisce le seguenti percentuali:

- 2 % per la funzione commerciale
- 2% per la funzione turistico-ricettiva
- 7% per la funzione direzionale o fornitrice di servizi, di carattere non artigianale.

5.5.3. Per interventi di **nuova costruzione** e per interventi di **ristrutturazione con demolizione e ricostruzione** destinati ad attività commerciali, turistico ricettive, direzionali o fornitrici di servizi di carattere non artigianale, il valore QCC è determinato con l'ausilio della:

SCHEDA C - Calcolo della quota del contributo di costruzione relativa al costo di costruzione per interventi di nuova costruzione e per interventi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione. Categorie funzionali: commerciali, turistico ricettive, direzionali o fornitrici di servizi, di carattere non artigianale.

5.5.4. Per gli interventi su **strutture esistenti** destinate ad attività commerciali, turistico ricettive, direzionali o fornitrici di servizi di carattere non artigianale, la QCC è **ridotta al 50%**. Il valore QCC è determinato in proporzione all'incidenza totale dei lavori da eseguire, con l'ausilio della:

SCHEDA D - Calcolo della quota del contributo di costruzione relativa al costo di costruzione per interventi su edifici esistenti. Categoria funzionale: commerciali, turistico ricettive, direzionali o fornitrici di servizi, di carattere non artigianale.

SCHEMA A - Calcolo QCC per interventi di nuova costruzione e per interventi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione. **Categoria funzionale: residenza**

1) Calcolare gli incrementi i1 e i2 seguendo le Tabelle 1 e 2

Tabella 1 - INCREMENTO PER SUPERFICIE UTILE - i1

Classi di Superfici(mq)	Alloggi (n.)	Superficie utile SU (mq)	Rapporto rispetto al totale di SU	% di incremento	% di incremento per classi di superficie	
(1)	(2)	(3)	(4) = (3) : SU	(5)	(6) = (4) * (5)	
≤ 95				0		
> 95 ≤ 110				5		
> 110 ≤ 130				15		
> 130 ≤ 160				30		
> 160				50		
Totale SU					Somma incrementi	i1= ... %

Tabella 2 - INCREMENTO PER SERVIZI ED ACCESSORI - i2

Tot. SU= ... mq	Intervallo R di variabilità del rapporto percentuale (%)	Ipotesi che ricorre	% i2 corrispondente
Tot. SA= ... mq			
R = (SA: SU) * 100= ... (%)			
	≤ 50	[]	0
	> 50 ≤ 75	[]	10
	> 75 ≤ 100	[]	20
	> 100	[]	30
i2= ... %			

2) Calcolare l'incremento i e la maggiorazione M

Tabella 3 – CALCOLO INCREMENTO i E MAGGIORAZIONE M

i = i1 + i2	i =... %	Classe edificio =	...	Maggiorazione M ^(*) =	... %
-------------	----------	-------------------	-----	----------------------------------	-------

(*) M = Classi di edifici e relative maggiorazioni

% di i fino a 5 inclusa:	Classe I - M= 0	% di i da 30 a 35 inclusa:	Classe VII - M=30
% di i da 5 a 10 inclusa:	Classe II - M= 5	% di i da 35 a 40 inclusa:	Classe VIII - M=35
% di i da 10 a 15 inclusa:	Classe III - M=10	% di i da 40 a 45 inclusa:	Classe IX - M=40
% di i da 15 a 20 inclusa:	Classe IV - M=15	% di i da 45 a 50 inclusa:	Classe X - M=45
% di i da 20 a 25 inclusa:	Classe V - M=20	% di i oltre 50%:	Classe XI - M=50
% di i da 25 a 30 inclusa:	Classe VI - M=25		

3) Calcolare il costo di costruzione convenzionale unitario A (come definito al punto 5.1 della DAL)

$$A = \dots\dots\dots \text{€}/\text{mq}$$

4) Calcolare il costo di costruzione unitario maggiorato B

$$B = A * (1 + M/100) = \dots\dots\dots \text{€}/\text{mq}$$

dove:

- A è il costo di costruzione convenzionale unitario
- M è la maggiorazione calcolata rispetto alla classe edificio

5) Calcolare il QCC relativo al costo di costruzione:

$$QCC = (B * P) * SC = \dots\dots\dots \text{€}$$

dove:

- B è il costo di costruzione unitario maggiorato

- P è la percentuale in relazione al costo di costruzione unitario maggiorato B (vedi Tabella 4 seguente)
- SC è la superficie complessiva

NB: Nel caso in cui $(B * P) < 25 \text{ €/mq}$ allora $(B * P)$ è da considerarsi pari a 25 €/mq

Tabella 4 - Percentuale P in relazione al costo di costruzione unitario maggiorato B

Classi di valori imponibili "B" (€/mq)	%
< 500	5
501 - 1.000	6
1.001 - 1.500	7
1.501 - 2.000	8
2.001 - 2.500	9
2.501 - 3.000	10
3.001 - 3.500	11
3.501 - 4.000	12
4.001 - 4.500	13
> 4.500	14

In riferimento alle unità immobiliari aventi le caratteristiche delle abitazioni di lusso, così come definite dal DM 2 agosto 1969, o agli edifici provvisti di eliporto, il valore percentuale P è pari al 20%.

SCHEDA B – Calcolo QCC per interventi su edifici esistenti. **Categoria funzionale: residenza**

1) Calcolare l'incidenza totale dei lavori da eseguire (**i**) seguendo la Tabella 5

Tabella 5 – Stima dell'incidenza delle opere

Incidenza delle singole categorie di lavori da eseguire		Stima della incidenza dei lavori (%)										Incidenza (i1)
		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	
Fondazioni	5%										%
Travi-Pilastrini Tamponamenti Muri portanti	20%										%
Solai, balconi	10%										%
Tramezzi interni	5%										%
Coperture	10%										%
Incidenza delle opere strutturali (i1) (max 50%)							Totale (i1) =				%
Incidenza delle opere di finitura (i2)							(i2) = (i1) =				%
							(i) = (i1) + (i2) =					

2) Calcolare il costo di costruzione convenzionale unitario **A** (come definito al punto 5.1 della DAL)

$$A = \dots\dots \text{€}/\text{mq}$$

3) Calcolare il QCC relativo al costo di costruzione:

$$QCC = A * P * SC * (i) = \dots\dots \text{€}$$

dove:

- **A** è il costo di costruzione convenzionale unitario
- **P** è la percentuale in relazione al costo di costruzione convenzionale unitario A (vedi Tabella 6 seguente)
- **SC** è la superficie complessiva
- **(i)** è l'incidenza totale dei lavori da eseguire

NB: Nel caso in cui (A * P) < 25 €/mq allora (A * P) è da considerarsi pari a 25 €/mq

Tabella 6 - Percentuale P in relazione al costo di costruzione convenzionale unitario A

Classi di valori imponibili "A" (€/mq)	%
< 500	5
501 - 1.000	6
1.001 - 1.500	7
1.501 - 2.000	8
2.001 - 2.500	9
2.501 - 3.000	10
3.001 - 3.500	11
3.501 - 4.000	12
4.001 - 4.500	13
> 4.500	14

In riferimento alle unità immobiliari aventi le caratteristiche delle abitazioni di lusso, così come definite dal DM 2 agosto 1969, o agli edifici provvisti di eliporto, il valore percentuale P è pari al 20%.

SCHEDA C – Calcolo QCC per interventi di nuova costruzione e per interventi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione. **Categoria funzionale: commerciali, turistico ricettive, direzionali o fornitori di servizi, di carattere non artigianale**

1) Calcolare il costo di costruzione convenzionale unitario **A** (come definito al punto 5.1 della DAL)

$$A = \dots\dots\dots \text{€}/\text{mq}$$

2) Calcolare il QCC relativo al costo di costruzione:

$$QCC = A * SC * \dots \% = \dots\dots\dots \text{€}$$

dove:

- **A** è il costo di costruzione convenzionale unitario
- **SC** è la superficie complessiva
- **...%** è la percentuale determinata dal Comune (vedi punto 5.5.2 della DAL) oppure si assume uguale al 10%

SCHEDA D – Calcolo QCC per interventi su edifici esistenti. **Categoria funzionale: commerciali, turistico ricettive, direzionali o fornitori di servizi, di carattere non artigianale**

1) Calcolare l'incidenza totale dei lavori da eseguire (**i**) seguendo la Tabella 5

Tabella 5 – Stima dell'incidenza delle opere

Incidenza delle singole categorie di lavori da eseguire		Stima della incidenza dei lavori (%)										Incidenza (i1)
		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	
Fondazioni	5%											...%
Travi-Pilastri	20%											...%
Tamponamenti Muri portanti												...%
Solai, balconi	10%											...%
Tramezzi interni	5%											...%
Coperture	10%											...%
Incidenza delle opere strutturali (i1) (max 50%)		Totale (i1) =										...%
Incidenza delle opere di finitura (i2)		(i2) = (i1) =										...%
Incidenza totale dei lavori da eseguire (i)		(i) = (i1) + (i2) =										...%

2) Calcolare il costo di costruzione convenzionale unitario **A** (come definito al punto 5.1 della DAL)

$$A = \dots\dots\dots \text{€}/\text{mq}$$

3) Calcolare il QCC relativo al costo di costruzione:

$$QCC = A * SC * (i) * 0,5 * \dots \% = \dots\dots\dots \text{€}$$

dove:

- **A** è il costo di costruzione convenzionale unitario
- **SC** è la superficie complessiva
- **(i)** è l'incidenza totale dei lavori da eseguire
- **0,5** (vedi punto 5.5.4. della DAL)
- **...%** è la percentuale determinata dal Comune (vedi punto 5.5.2 della DAL) oppure si assume uguale a 10%

6 - SCOMPUTI, VERSAMENTO, MONETIZZAZIONI E ALTRE NORME DI CARATTERE GENERALE

6.1. SCOMPUTO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

6.1.1. Il contributo di costruzione, in base al tipo di intervento, alla destinazione d'uso e alla sua localizzazione, è dato dalla somma di una o più delle seguenti componenti:

- oneri di urbanizzazione (U1 e U2),
- contributi D ed S,
- contributo straordinario (CS),
- *quota del costo di costruzione (QCC).* ⁽²⁰⁾

6.1.2. Previa stipula di apposita convenzione urbanistica, **il soggetto attuatore può realizzare** direttamente le infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti e le attrezzature e gli spazi collettivi previsti dagli strumenti urbanistici comunali a scomputo totale o parziale del contributo di costruzione previsto per la tipologia di opere realizzate (U1, U2, D ed S). In merito alla realizzazione delle misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale e delle dotazioni ecologiche e ambientali, trova applicazione quanto previsto al punto 1.5.6.

6.1.3. Qualora l'importo delle opere realizzate dal soggetto attuatore superi l'onere dovuto per quella tipologia di opere, il Comune applica uno **scomputo fino alla concorrenza dell'intero contributo relativo alle voci U1, U2, D ed S.** La quota sul costo di costruzione (QCC) è sempre esclusa dallo scomputo.

6.1.4. Qualora l'importo delle opere da realizzare stabilite nella convenzione urbanistica sia inferiore al contributo dovuto, il soggetto attuatore è tenuto al versamento della differenza fino al concorso dell'intero importo.

6.1.5. Le convenzioni urbanistiche possono prevedere lo scomputo dal contributo di costruzione dovuto per gli interventi di riuso e di rigenerazione urbana, fino al 50 per cento dei costi sostenuti per lo svolgimento del **concorso di architettura o del processo di progettazione partecipata.**

6.1.6. Il Comune accerta, **salvo conguaglio fino all'ammontare dell'onere dovuto,** l'effettiva spesa sostenuta dal soggetto attuatore sulla base di **specifico rendicontazione** dei costi sostenuti. In caso di impresa esecutrice coincidente con il soggetto attuatore dovranno essere documentati i costi di produzione edilizia sostenuti. Il Comune definisce le modalità di rendicontazione e la documentazione di spesa che dovrà essere allegata a fine lavori.

In merito al punto 6.1.6. (relativo alla modalità di rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione a scomputo delle opere di urbanizzazione), il Comune stabilisce le seguenti modalità di rendicontazione: Contabilità finale dei lavori sottoscritta in originale ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 425/2000.

6.1.7. Oltre alla corresponsione del contributo di costruzione secondo quanto previsto dalla normativa urbanistica ed edilizia e dal presente provvedimento e al pagamento di eventuali bolli e diritti di segreteria, **non è dovuto alcun ulteriore corrispettivo monetario** a favore dei Comuni ai fini dell'attuazione dell'intervento edilizio.

6.2. VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

6.2.1. Il contributo di costruzione è corrisposto al Comune all'atto del ritiro del permesso di costruire o con le diverse modalità stabilite con delibera consiliare, ovvero contestualmente alla presentazione

⁽²⁰⁾ Così modificato dalla delibera di Giunta regionale n. 1433 del 2019, Allegato 1, punto 14.

della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o della Comunicazione di inizio lavoro asseverata (CILA), ovvero prima dell'inizio dei lavori, in caso di SCIA e di CILA con inizio lavori differito.

6.2.2. I Comuni, nella deliberazione comunale di recepimento del presente atto, possono stabilire che una quota non superiore al 50% del relativo contributo sia corrisposta in corso d'opera, subordinatamente alla prestazione di garanzie reali o personali da stabilirsi nella stessa deliberazione, con l'osservanza, in ogni caso, delle seguenti disposizioni:

- a) il debito residuo può essere frazionato in più rate senza interessi, l'ultima delle quali deve avere scadenza entro il termine assegnato per l'ultimazione dei lavori e, comunque, entro tre anni dalla data di rilascio del permesso o della presentazione della SCIA o della CILA. Le scadenze saranno aggiornate in caso di proroga del titolo edilizio;
- b) in caso di ritardo nel pagamento dei singoli ratei alle scadenze fissate si applicano le sanzioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 23/2004.

In merito alle facoltà di cui ai punti 6.2.1. e 6.2.2., il Comune stabilisce che una quota pari al 50 % (non superiore al 50%) del relativo contributo sia **corrisposta in corso d'opera**, subordinatamente alla prestazione delle seguenti garanzie reali o personali:

Fidejussione bancaria o assicurativa di Istituti Primario a favore del Comune di Novafeltria , di importo pari al residuo da versare maggiorato del 40% a garanzia delle eventuali sanzioni di cui all'art. 20 della L.R. 23/2004 e s.m.i.

La fidejussione dovrà essere a tempo indeterminato. Lo svincolo potrà essere effettuato espressamente dal Comune a seguito dell'avvenuto versamento dell'intero contributo dovuto. Dovrà inoltre essere a "prima richiesta" e prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed esigibilità entro 15 giorni a semplice richiesta del Comune.

Il Comune stabilisce altresì che il debito residuo può essere frazionato nelle seguenti rate senza interessi:

- il 20% entro un anno dalla presentazione della pratica edilizia o dal rilascio del permesso di costruire
- il 20% entro due anni dalla presentazione della pratica edilizia o dal rilascio del permesso di costruire
- il 10% entro tre anni dalla presentazione della pratica edilizia o dal rilascio del permesso di costruire, non prorogabili, e comunque non oltre la comunicazione di fine lavori

- il 20% entro un anno dalla presentazione della pratica edilizia o dal rilascio del permesso di costruire
- il 20% entro due anni dalla presentazione della pratica edilizia o dal rilascio del permesso di costruire
- il 10% entro tre anni dalla presentazione della pratica edilizia o dal rilascio del permesso di costruire, non prorogabili, e comunque non oltre la comunicazione di fine lavori.

6.2.3. Per le **varianti in corso d'opera** i Comuni, a fine lavori ovvero in sede di controllo della Segnalazione certificata di conformità edilizia e agibilità (SCEA), verificano il calcolo del contributo di costruzione sulla base delle modifiche eseguite. L'esito della verifica può comportare il conguaglio del contributo stesso. In caso di variazioni essenziali la verifica del calcolo del contributo di costruzione è condotta sulla base dei valori vigenti alla data della presentazione della variante; in caso di variante non essenziale sono presi in esame i valori unitari vigenti all'atto della presentazione della SCIA/CILA o del rilascio del PdC.

6.3. ADEMPIMENTI COMUNALI E NORME TRANSITORIE

6.3.1. I Comuni sono tenuti al recepimento del presente atto **entro il 30 settembre 2019**. La delibera consiliare di recepimento del presente atto è trasmessa alla Regione che provvede all'immediata pubblicazione sul BURERT dell'avviso dell'avvenuta approvazione. La delibera consiliare entra in vigore dalla data di pubblicazione sul BURERT del citato avviso.

6.3.2. Sino alla data di adozione del PUG, il Comune assume per territorio urbanizzato (T.U.) quello definito dagli strumenti urbanistici vigenti (in particolare art. 13 L.R. n.47/1978 e art. A-5, comma 6, L.R. n. 20/2000). È fatta salva la possibilità di procedere, con la medesima delibera di recepimento del presente atto all'adeguamento della perimetrazione *del TU* ⁽²¹⁾ anche in attuazione dei criteri di cui all'art. 32, commi 2 e 3, della L.R. n. 24/2017 e alla individuazione dell'edificato sparso o discontinuo ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della L.R. n. 24/2017 ⁽²²⁾.

6.3.3. Con le proprie deliberazioni di recepimento del presente atto i Comuni si esprimono motivatamente in particolare in ordine a:

- eventuale scelta di collocazione alla classe immediatamente inferiore o superiore (per i Comuni diversi dai capoluoghi) ovvero scelta della I classe (per comuni confinanti con i capoluoghi) (punto 1.2.3);
- eventuale possibilità di variazione dei valori unitari di U1 e U2 fino ad un massimo del 15%, sia in riduzione che in aumento rispetto a quanto stabilito con il presente provvedimento, e definizione delle conseguenti tabelle parametriche (punto 1.2.11.);
- eventuale percentuale di riduzione dell'Area dell'insediamento all'aperto (AI) fino ad un massimo del 50% per determinate attività sportive svolte all'aperto, qualora l'area destinata alle attività sportive è prevalente rispetto a quella riservata al pubblico (punto 1.3.1);
- eventuali riduzione di U1 e U2 per le casistiche elencate al punto 1.4, tra cui le riduzioni del contributo di costruzione ulteriori rispetto alla riduzione del 35% già prevista dall'art. 8, comma 1, lettera b, della L.R. n. 24/2017, fino alla eventuale completa esenzione dallo stesso, per gli interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, addensamento o sostituzione urbana, e per interventi di recupero o riuso di immobili dismessi o in via di dismissione, all'interno del territorio urbanizzato (più in particolare per le singole componenti U1 e U2, QCC, D e S si vedano rispettivamente i punti 1.4.1., 5.3.12. e 3.10.);
- eventuale variazione della quota percentuale da destinare agli Enti esponenziali della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose (punto 1.6.3.);
- eventuale variazione massima del 15% dei valori delle tariffe base Td e Ts ai fini del calcolo dei contributi D ed S (punto 3.7.);
- eventuale aggiunta di ulteriori coefficienti per meglio articolare i tipi di attività produttiva presenti sul territorio in relazione ai contributi D ed S (punto 3.7.);
- eventuale variazione, fino ad un massimo del 15%, dei valori delle tariffe Td e Ts per talune Frazioni del territorio comunale (punto 3.8.);
- eventuali percentuali di riduzione per le quattro fasce dei valori "A", sino ad un massimo del 35%, da applicare nel calcolo della QCC, qualora nel Comune il valore "A" medio su tutte le zone comunali per la destinazione residenziale, superi di almeno il 50% il costo di costruzione di cui alla DCR 1108/1999 (punto 5.2.);

⁽²¹⁾ Così modificato dalla delibera di Giunta regionale n. 1433 del 2019, Allegato 1, punto 15.

⁽²²⁾ Così modificato dalla delibera di Giunta regionale n. 1433 del 2019, Allegato 1, punto 15.

- costo medio della camera in strutture alberghiere sulla base di analisi di mercato se il dato non è disponibile in banche dati pubblicate da organismi accreditati (Italian Hotel Monitor, Osservatori locali, ecc....) (punto 5.1.5);
- quota del costo di costruzione per le attività turistico ricettive, commerciali, direzionali, in misura non superiore al 10%, (punto 5.5.2);
- modalità di versamento della quota del contributo di costruzione relativa agli U1 e U2 con particolare riferimento alla quota massima che può essere corrisposta in corso d'opera (punti 6.2.1 e 6.2.2);
- modalità di rendicontazione delle spese sostenute per le opere di urbanizzazione realizzate a scomputo (punto 6.1.6.).

6.3.4. Per gli strumenti attuativi, comunque denominati, approvati e **convenzionati prima del 1° ottobre 2019 o comunque prima dell'atto di recepimento** ⁽²³⁾ della presente deliberazione, continua a trovare applicazione la previgente disciplina sul contributo di costruzione, fino al termine di validità della convenzione vigente. In caso di proroga della convenzione, necessaria per il completamento dei medesimi strumenti attuativi, trova applicazione la disciplina della presente deliberazione.

6.3.5. La **previgente disciplina** sul contributo di costruzione si applica altresì alle domande di Permessi di Costruire, alle SCIA e alle CILA presentate entro il 30 settembre, nonché alle loro varianti non essenziali ovvero entro la precedente data di entrata in vigore della delibera consiliare di recepimento del presente atto di cui al precedente punto 6.3.1.

6.3.6. In assenza della delibera consiliare di cui al precedente punto 6.3.1., **le presenti disposizioni trovano immediata applicazione** a partire dal 1° ottobre 2019 e fino alla data di entrata in vigore della delibera consiliare di recepimento.

6.3.7. I Comuni assicurano in un **unico testo coordinato** l'aggiornamento della disciplina comunale del contributo di costruzione e garantiscono la pubblicazione del testo coordinato sul sito web dell'Amministrazione e sul BURERT con le modalità e l'efficacia di cui al precedente punto 6.3.1.

6.4. AGGIORNAMENTO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

6.4.1. La Regione provvede ad aggiornare ogni cinque anni le tabelle parametriche degli oneri U1 e U2, le tariffe Td e Ts e, ogni tre anni, i coefficienti di conversione per il calcolo della QCC.

6.4.2. In caso di mancato aggiornamento da parte della Regione, gli importi unitari di U1 e U2 e le tariffe Td e Ts, sono adeguati dai Comuni in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'ISTAT.

6.4.3. Il valore del costo convenzionale "A" ai fini del calcolo della QCC non necessita di aggiornamenti in quanto i valori su cui si fonda sono aggiornati semestralmente dall'Agenzia delle Entrate.

6.4.4. Il Comune aggiorna almeno ogni tre anni il costo medio della camera in strutture alberghiere sulla base di analisi di mercato se il dato non è disponibile in banche dati pubblicate da organismi accreditati (Italian Hotel Monitor, Osservatori locali, ...).

6.5. CRITERI GENERALI PER LA MONETIZZAZIONE DELLE AREE PER LE DOTAZIONI TERRITORIALI

6.5.1. Qualora il Piano urbanistico comunale, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera d), della L.R. n. 24/2017, ammetta la monetizzazione delle aree da cedere per la realizzazione delle dotazioni territoriali,

⁽²³⁾ Così modificato dalla delibera di Giunta regionale n. 1433 del 2019, Allegato 1, punto 16.

il Comune fissa i valori della monetizzazione commisurati al valore di mercato delle aree edificabili (o rese edificabili) oggetto dell'intervento urbanistico proposto, ovvero al costo di acquisizione di aree prossime aventi le stesse caratteristiche per dimensione, ubicazione e destinazione a quelle che dovrebbero essere cedute ovvero a specifici criteri di stima definiti dal Comune.

6.5.2. Nei medesimi casi in cui il PUG ammetta la monetizzazione delle aree per dotazioni territoriali, in luogo della corresponsione dell'eventuale costo parametrico di realizzazione delle opere di urbanizzazione da realizzare sulle aree oggetto di monetizzazione, è dovuto unicamente il pagamento degli oneri di urbanizzazione.

6.5.3. La Giunta regionale con apposito atto di coordinamento di cui all'articolo 49 della L.R. n. 24/2017 può definire linee guida per assicurare modalità uniformi in materia di monetizzazione delle aree da cedere per la realizzazione delle dotazioni territoriali.

6.6. ULTERIORI DISPOSIZIONI

6.6.1. Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate ai commi 1 e 2 dell'art. 34 della L.R. n. 15/2013 nonché di quelle realizzate nel **territorio rurale** previste dall'articolo 32 comma 1, lettera b), della medesima legge, sia **modificata nei dieci anni** successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo di costruzione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione ed è determinato con riferimento al momento dell'intervenuta variazione.

6.6.2. Qualora nell'arco di tre anni avvengano, sullo stesso immobile, **più interventi meno onerosi** ⁽²⁴⁾ tali da configurare nel loro insieme un intervento di ristrutturazione edilizia, il Comune potrà procedere alla richiesta del contributo di costruzione riferito all'insieme degli interventi.

6.6.3. *Ai sensi dell'art. 9* ⁽²⁵⁾, comma 1, lettera g), della L.R. n. 24/2017 (attuativo dell'art. 1, comma 460, Legge 11 dicembre 2016, n. 232), i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle monetizzazioni sono vincolati a **specifici centri di costo** e destinati, esclusivamente e senza vincoli temporali alle opere, interventi e investimenti ivi descritti.

6.6.4. La Giunta regionale svolge il monitoraggio continuo dell'applicazione del presente atto, fornisce supporto ai Comuni nell'interpretazione ed applicazione omogenea delle presenti norme, anche stabilendo forme di collaborazione con Enti e soggetti pubblici comunque operanti nel settore e può apportare correzioni di eventuali errori materiali e miglioramenti testuali che non incidano sui contenuti discrezionali della disciplina del contributo di costruzione.

7 - CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER GLI INTERVENTI NELL'EDIFICATO SPARSO O ⁽²⁶⁾ DISCONTINUO E NELLE RELATIVE AREE DI PERTINENZA E DI COMPLETAMENTO

Tutte le modalità di calcolo del contributo di costruzione previste dalla presente deliberazione per gli interventi all'interno del territorio urbanizzato si applicano anche agli interventi considerati ammissibili dal PUG **nell'edificato sparso o discontinuo e nelle relative aree di pertinenza e di completamento** ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della L.R. n. 24/2017.

⁽²⁴⁾ Così modificato dalla delibera di Giunta regionale n. 1433 del 2019, Allegato 1, punto 17.

⁽²⁵⁾ Così modificato dalla delibera di Giunta regionale n. 1433 del 2019, Allegato 1, punto 18.

⁽²⁶⁾ Così modificato dalla delibera di Giunta regionale n. 1433 del 2019, Allegato 1, punto 19.

ALLEGATO 3

Ricognizione delle principali previsioni comunali abrogate con la nuova disciplina del contributo di costruzione.

Delibera di C.C. n. 72 del 23.06.1977

Delibera di C.C. n. 86 del 29.07.1977

Delibera di C.C. n. 92 del 01.09.1977

Delibera di G.C. n. 200 del 14.10.1977

Delibera di C.C. n. 108 del 27.06.1980

Delibera di C.C. n. 157 del 29.08.1980

Delibera di C.C. n. 202 del 03.10.1980

Delibera di C.C. n. 239 del 13.11.1981

Delibera di C.C. n. 240 del 13.11.1981

Delibera di C.C. n. 241 del 13.11.1981

Delibera di C.C. n. 4 del 13.01.1984

Delibera di C.C. n. 139 del 28.10.1991

Delibera di G.C. n. 354 del 10.06.1992

Delibera di G.C. n. 578 del 01.12.1997

Delibera di G.C. n. 344 del 29.12.2003

Delibera di G.C. n. 12 del 26.01.2009

Delibera di G.C. n. 59 del 29.04.2016

ALLEGATO 4

Definizione del territorio urbanizzato in conformità al PRG vigente.

Secondo quanto disposto al punto 6.3.2. della D.A.L. 186/2018, ai fini della determinazione del contributo di costruzione, viene definito territorio urbanizzato (T.U.) quello delimitato nelle tavole n.ro 1, 2, 3 scala 1:10.000 e tavola 8, del PRG vigente, definito in legenda "CENTRI URBANI" e "NUCLEI RURALI".

ALLEGATO 5

Criteria e tabelle importi unitari per monetizzazione aree dotazioni territoriali.

PARCHEGGIO E VERDE PUBBLICO

L'importo a metro quadrato per la monetizzazione delle aree a parcheggio e verde pubblico viene individuato dalla somma tra il costo di realizzazione dell'opera ed il valore dell'area a fini IMU indicato nella delibera comunale di riferimento al momento della presentazione dell'istanza.

Per aree rurali, o comunque aree i cui valori non compaiono in delibera, in quanto esentati dal tributo IMU, il valore a mq. dell'area viene determinato pari al triplo del Valore Agricolo Medio pubblicato dalla Agenzia delle Entrate, vigente al momento della presentazione dell'istanza.

CRITERI DI MONETIZZAZIONE

1. Negli interventi edilizi diretti l'onere della cessione delle aree (parcheggio pubblico e verde pubblico) può essere convertito in onere monetario (monetizzazione) applicando i valori determinati nel presente allegato 5.
2. La possibilità di monetizzazione è consentita dall'Amministrazione Comunale nei seguenti casi:
 - 2.1) Nel caso in cui nella porzione urbana interessata dall'intervento, le dotazioni esistenti siano già superiori alle dotazioni minime richieste;
 - 2.2) Qualora il calcolo delle quantità di aree da cedere dia luogo ad una superficie di parcheggi pubblici minore o uguale a tre posti auto (un posto auto $5,00 \times 2,50 = 12,5$ mq) o ad una superficie per attrezzature e spazi collettivi minore o uguale a 200 mq.
 - 2.3) Nel caso in cui, per i parcheggi, non possano essere rispettate le norme del Codice della Strada;
 - 2.4) Qualora sia dimostrata l'impossibilità all'interno dell'area di intervento o in aree limitrofe in attesa che il primo POC individua aree sulle quali far convergere gli obblighi degli attuatori fuori comparto;
 - 2.5) Nel caso in cui l'intervento interessi l'ambito del centro storico o sia in territorio rurale.
3. La monetizzazione potrà essere sostituita, in parte o totalmente, previo parere favorevole dei competenti uffici comunali, dalla realizzazione delle corrispondenti dotazioni territoriali al di fuori dell'area di intervento, in aree di proprietà pubblica destinate allo scopo dagli strumenti urbanistici comunali.

Secondo quanto disposto al punto 6.5 della D.A.L. 186/2018, ed in attesa dell'atto di coordinamento regionale di cui al punto 6.5.3. inerente l'emanazione di linee guida per la determinazione degli importi di monetizzazione delle aree per dotazioni territoriali, si applicano i seguenti valori:

PARCHEGGIO PUBBLICO – determinazione del costo di realizzazione.

01	Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso trasporto a rifiuto del materiale di risulta (profondità cm. 60) ...	€/mq	8,00
02	Fornitura e posa in opera di telo TNT (tessuto non tessuto) ...	€/mq	2,00
03	Fornitura e posa in opera di pietrisco calcareo di cava di idonea granulometria per fondazione stradale, opportunamente compattato (profondità cm. 35) ...	€/mq	20,00
04	Fornitura e posa in opera di pietrisco calcareo di cava misto stabilizzato, per strato superficiale, opportunamente compattato (profondità cm. 15) ...	€/mq	12,00
05	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso (bynder), messo in opera con vibro finitrice, compreso ogni onere per emulsione di ancoraggio e cilindratura (spessore compattato cm.8) ...	€/mq	16,00
06	Manto di usura in conglomerato bituminoso (tappetino), messo in opera con vibro finitrice, compreso ogni onere per cilindratura (spessore compattato cm.8) ...	€/mq	8,00
07	Fornitura e posa in opera cordoli di delimitazione, di tipo stradale, compreso ogni onere per fondazione e rinfiacco in calcestruzzo (incidenza a mq di superficie) ...	€/mq	20,00
08	Esecuzione di segnaletica orizzontale e verticale, come previsto dal Codice della Strada (incidenza a mq di superficie) ...	€/mq	4,00
	Totale	€/mq	90,00

VERDE PUBBLICO – determinazione del costo di realizzazione.

01	Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso trasporto a rifiuto del materiale di risulta (profondità cm. 40) ...	€/mq	6,00
02	Fornitura e posa in opera di terra da coltivo, opportunamente livellata (spessore cm.40) ...	€/mq	10,00
03	Semina di prato, compreso ogni onere per lavorazioni quali fresatura, rullatura, ecc.	€/mq	6,00
04	Fornitura e posa in opera di alberature di alto fusto e siepi di delimitazione di essenze locali, compreso ogni onere per pali di sostegno e quant'altro necessario (incidenza a mq) ...	€/mq	16,00
05	Realizzazione di cordonature, vialetti pavimentati, parapetti, piazzole ecc. ...	€/mq	12,00
06	Fornitura e posa in opera di giochi ed arredi (incidenza a mq) ...	€/mq	10,00
	Totale	€/mq	60,00

DISCUSSIONE RELATIVA AL PUNTO ALL'ODG N. 2: "RECEPIMENTO DELLA DELIBERA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE N.186/2018 E S.M. ED I. IN MATERIA DI DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE".

Presidente (Cantori Lorenzo)

La proposta verrà illustrata dall'Assessore Toni e nel caso vi fossero interventi specifici e tecnici abbiamo anche l'ausilio del geometra Bianchi che ringraziamo per la presenza.

Assessore TONI

Con deliberazione di assemblea legislativa n. 186 del 2018 della Regione Emilia-Romagna è stata approvata la riforma della disciplina sul contributo di costruzione in coordinamento con la nuova Legge urbanistica, la n. 24 del 2017 e con la Legge di edilizia regionale del 2013 n. 15.

Si tratta di un'importante riforma entrata in vigore dal primo gennaio 2019 che per limitare il consumo di territorio incentiva gli interventi di recupero e purtroppo non agevola le nuove costruzioni; comporta inoltre anche novità sia in termini tariffari che di modalità di calcolo. È una riforma alla quale occorre adeguarsi in quanto fino ad oggi il Comune di Novafeltria applicava le disposizioni regionali della Regione Marche e pertanto considerato che l'Emilia Romagna ha provveduto alla classificazione dei Comuni della Valmarecchia ed è stata emanata la DAL, è giunto il momento di adeguarsi.

La Regione al fine di assicurare un'applicazione omogenea della nuova disciplina ha predisposto una delibera tipo e il nostro Comune adottate in tal senso la delibera di recepimento della stessa, con la previsione di interventi su alcuni profili di autonomia demandate ai Comuni. È stata pertanto predisposta una revisione organica da parte della Regione attraverso la delibera 186 del 2018, che ha innovato gli oneri di urbanizzazioni, le quote D e le quote S che sarebbero il contributo per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti liquidi e gassosi e il contributo per la sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche ed è stato introdotto il contributo straordinario e la quota di costruzione.

La nostra Amministrazione al fine di rendere l'applicazione della normativa meno impattante sul cittadino, in quanto i parametri di partenza che sono previsti dalle nuove disposizioni regionali sono molto alti rispetto a quelli attualmente utilizzati, ha ritenuto di applicare gli abbattimenti consentiti dalle disposizioni regionali in quasi tutte le situazioni e tale scelta è stata condivisa con l'opposizione al fine di cogliere ulteriori suggerimenti e osservazioni.

A questo proposito è opportuno evidenziare il fatto che tra i vostri suggerimenti era stata proposta un'ulteriore riduzione relativamente al punto 1.6.3 nel quale viene previsto da parte del Comune un accantonamento per gli Enti esponenziali di culto, etc., questa percentuale è stabilita dalla Regione e praticamente come diceva abbiamo accolto il vostro suggerimento di abbassare questa percentuale.

Purtroppo però per un errore materiale nella proposta di delibera che abbiamo oggi è rimasta la percentuale del 7% anziché la percentuale del 3% che avevamo pensato di applicare. Innanzitutto, per quanto riguarda quello che è stato deciso da questa Amministrazione, al fine di rendere questa normativa meno impattante riguarda: l'abrogazione di tutte le precedenti disposizioni in materia di contributo di costruzione, si è deliberato di collocare il nostro Comune ad una classe immediatamente inferiore e di applicare un ulteriore abbattimento del 15% sugli oneri di urbanizzazione primaria e sugli oneri di urbanizzazione secondaria.

Allora questa decisione che ovviamente incide su tutto quello che è l'impatto nei confronti del cittadino, ha però un'incidenza superiore per quanto riguarda le nuove costruzioni, perché come ho detto precedentemente le nuove costruzioni sono sicuramente penalizzate rispetto al recupero e per le nuove costruzioni gli unici abbattimenti possibili sono questi, quindi quelli di

collocare in un Comune immediatamente, ad una classe immediatamente inferiore e di abbattere questi oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.

Inoltre si è ritenuto di mantenere la perimetrazione del territorio urbanizzato come da PRG vigente, perché le disposizioni regionali cambiano sensibilmente a seconda che l'intervento sia all'interno o all'esterno del territorio urbanizzato. Abbiamo ritenuto di conformarci allo strumento urbanistico vigente e non al PSC, in quanto il PSC ad oggi è adottato, mentre il PRG è vigente. Abbiamo introdotto valori di monetizzazione, sono state introdotte, scusate, valori di monetizzazione delle aree in base ai criteri previsti nel RUE adottato e abbiamo aggiunto la facoltà del Comune di concordare la realizzazione delle dotazioni in aree di proprietà comunale.

Oggi il RU adottato prevede che gli interventi edilizi diretti debbano prevedere il reperimento e la cessione delle dotazioni territoriali, le dotazioni possono essere monetizzate in luogo della realizzazione e cessione nei casi che sono elencati dal RU stesso, nell'allegato C della proposta di delibera si è provveduta la determinazione dei costi di cessione e a tale proposito rilevo che il PRG vigente prevedeva la monetizzazione del suolo verde pubblico e nei casi previsti dallo stesso. Inoltre abbiamo previsto un ulteriore abbattimento per chi mette in sicurezza sismica i fabbricati anche ai fini della salvaguardia dell'incolumità pubblica.

Quindi questi sono i punti fondamentali di questa delibera e quindi oggi si intende deliberare di recepire la deliberazione dell'assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 20 dicembre 2018 n. 186, deliberando per le motivazioni indicate sui possibili profili di modifica della disciplina del contributo di costruzione previsti nel medesimo provvedimento regionale secondo quanto illustrato nell'allegato 1, recante quadro sinottico delle determinazioni comunali in merito alla disciplina del contributo di costruzione, che costituisce la parte integrale e sostanziale del presente atto; nell'allegato 2, recante testo coordinato della DAL n. 186/2018 in materia di disciplina del contributo di costruzione, con le determinazioni comunali assunte in sede di recepimento, che costituiscono parte integrale e sostanziale dell'atto.

A questo punto come diceva il nostro Consigliere in caso di interventi più approfonditi abbiamo comunque anche la presenza del geometra Bianchi.

PRESIDENTE

Interventi? La parola al Consigliere Barbieri.

Consigliera BARBIERI

Abbiamo esaminato già più nel dettaglio con la presenza del geometra Bianchi, sostanzialmente non può aderirsi alla scelta del porre mano e cercare di rimediare a quelle che secondo le determinazioni della Regione Emilia Romagna sembrano costi purtroppo eccessivi, rispetto soprattutto non tanto di per sé, la Regione Emilia Romagna aveva già dei costi superiori, quanto per noi diventano eccessivi rispetto a quello che veniva pagato prima, per quel poco che veniva pagato soprattutto negli ultimi tempi in cui mi pare che di concessione edilizia ne sono state rilasciate ben poche, quindi il problema non si sia posto. Però se anche un domani ci dovesse essere una ripresa del mercato immobiliare, delle costruzioni, etc., certamente le norme, così come erano predisposte dalla Regione, non aiutavano.

Quindi va bene tutte le riduzioni che sono state portate laddove è possibile e in misura tale anche da non apparire eccessivamente riduttivi, sarebbe quasi un contrasto, cioè è un segnale evidentemente di non condivisione di quanto è stato stabilito dall'assemblea legislativa, però nei limiti di, non di un contrasto totale si capisce la contrarietà comunque dalle riduzioni apportate e per quanto ci riguarda un punto balza agli occhi. Cioè a proposito delle riduzioni apportate alle frazioni, per verità è vero che Secchiano si trova in una situazione territoriale particolare diversa, sarebbe quasi un'ingiustizia applicare a Secchiano la stessa riduzione di una miniera di Perticara, che è un territorio che è molto più complicato per eventuali costruzioni, mentre SEcchiano è tutto pianeggiante. Però trattandosi di un'unica eccezione e nella misura

del 10%, si sarebbe preferito fare una riduzione più morbide, magari applicata anche qualche, purtroppo bisogna andare per frazione ma ce ne sono anche alcune tipo Torricello, sono più in collina ma non è che divengono tanto rispetto a Secchiano.

Pare soltanto che questa, soprattutto perché è un unico Comune solo quello, può creare delle legittime reazioni perché sono noi, sembra quasi una penalizzazione di Secchiano, anche perché purtroppo nella delibera non si giustifica la scelta che è determinata dalla necessità di rispettare un territorio che ha maggiori, sulla strada principale della vallata, in zona per lo più pianeggiante, cioè tutti i presupposti diversi rispetto alle altre frazioni del Comune. Questa è l'osservazione, per il resto e sono state adottate tutte le riduzioni possibili, speriamo che sia un segnale, semmai riprenderà il mercato immobiliare, che possa agevolare, anche perché mi pareva che quanto avesse detto anche il geometra Bianchi, per le nuove costruzioni è abbastanza evidente un incremento degli oneri rispetto a quelli precedenti, per le ristrutturazioni c'è un calcolo molto complicato che potrebbe variare a volte anche per tipologie, quindi è impossibile a priori stabilire una quantità, però lì si può giostrare di più e questo in sintonia con la scelta della Regione di privilegiare il recupero dell'esistente piuttosto che il consumo di territorio. Principio che di per sé non può che essere condivisibile ma va anche tenuto conto delle nostre realtà che molte volte se non ci sono dei beni da recuperare che possono meritare un intervento, quindi l'edilizia locale praticamente è costretta a subire quello che sta subendo un po' a livello nazionale.

Per tutte queste ragioni comunque il nostro voto è di astensione.

PRESIDENTE

Ci sono ulteriori interventi? La parola al Consigliere Sebastiani.

Consigliere SEBASTIANI

Solo una domanda, abbiamo visto che il piano di riferimento richiamato in delibera è il PRG e ci diceva l'Assessore che la scelta è perché il PSC è adottato e non approvato. Se domani venisse approvato il PSC si può, cioè il riferimento diventerebbe il PSC o rimane comunque il PRG?

PRESIDENTE

Prego, interviene il geometra Giuseppe Bianchi.

Geom. Giuseppe BIANCHI

Nel momento in cui dovesse essere approvato definitivamente il PSC RUE, bisognerà tornare in Consiglio e modificare la delimitazione del territorio urbanizzato in funzione del nuovo strumento, perché non c'è un automatismo. Oggi la Regione consente ai Comuni di sciogliersi qual è la delimitazione del territorio urbanizzato per questo tipo di azione, cioè per il calcolo degli oneri, perché in Regione non ci siamo solo noi che ancora non abbiamo il PSC ma ci sono anche altri Comuni che ancora hanno i PRG vigenti e quindi hanno dato scelta, facoltà ai Comuni di scegliersi la delimitazione del territorio urbanizzato che meglio aderiva alle esigenze, perché poi c'è una grossa differenza, se avete notato, tra gli interventi fatti all'interno del territorio urbanizzato e all'esterno del territorio urbanizzato.

Si parla sempre di contributo di costruzione in questo caso.

Consigliere SEBASTIANI

La seconda domanda era: nel momento che viene approvato il PSC, si può rimanere come riferimento al PRG?

Geom. Giuseppe BIANCHI

Probabilmente sì fino al punto al PUG, perchè poi il passo successivo, cioè la Legge Regionale 17, che è la nuova Legge urbanistica regionale obbliga i Comuni dal 2021 a redigere i nuovi piani, il piano urbanistico generale. Quindi probabilmente fino all'approvazione del nuovo PUG nessuno interverrà in questo senso ma poi nella Legge Regionale 17 dice che quando approvi il PUG, la perimetrazione del territorio urbanizzato è quella, del TU.

Consigliere SEBASTIANI

Grazie.

PRESIDENTE

Prego.

Consigliere

Il Consigliere Barbieri ha già fatto la dichiarazione di voto e quindi l'intervento che voglio fare non fa certamente a modificare l'intenzione del nostro gruppo, però visto che è un argomento quanto mai interessante quello sugli oneri di urbanizzazione ma che hanno dei riflessi importanti su quello che potrebbe essere anche lo sviluppo urbanistico del nostro territorio, certo che il principio enunciato quello di evitare il consumo di territorio, è un principio condivisibile, però come diceva il Consigliere Barbieri c'è territorio e territorio.

Il mondo in edilizia negli ultimi 15 anni è completamente cambiato, 15 anni fa c'era la volontà di occupare e utilizzare territorio per sfruttare economicamente e dal punto di vista edilizio il territorio stesso. Operazioni speculative ormai oggi si sono calmierate da sole e se quindi qualcuno casi quanto mai isolati purtroppo oggi decidesse di costruire, lo fa perché quella costruzione servirà come abitazione sua e della sua famiglia e forse sono giovani che legati al territorio hanno deciso di continuare a vivere sul nostro territorio. Quindi il fatto che l'Amministrazione cerchi di aiutarli al massimo è un principio quanto mai condivisibile. Magari visto che il nostro territorio ancora può offrire qualche possibilità sulla frazione di Secchiano/Marecchia, magari i capisco che può diventare una disparità che gli oneri di urbanizzazione tra Miniere e Secchiano siano identici ma magari come diceva il Consigliere Barbieri costituire, creare una terza fascia che sia tra Novafeltria e le altre frazioni potrebbe essere opportuno, comunque dare un segnale che si vuole cercare di favorire costruzioni sul nostro territorio soprattutto perché sappiamo bene che quelle costruzioni non sono operazioni speculative ma sono operazioni che di fatto vanno nella direzione di voler continuare a vivere sul nostro territorio.

Dopodiché, cercare di favorire le ristrutturazioni nei centri storici, anche questo è un principio quanto mai importante. Sappiamo che i centri storici si stanno spopolando e quindi aiutare le ristrutturazioni con oneri sicuramente più bassi ma cercare anche con altre forme, magari a disposizione anche dall'Amministrazione Comunale nel cercare di favorire nel continuare a vivere nei centri storici, cercando di garantire una qualità della rete commerciale e fare in modo che la rete commerciale non si riduca anche nel numero di esercenti, fare in modo che la qualità di quelli che rimangono sul territorio sia una qualità elevata che possa svolgere un ruolo concorrenziale nei confronti della grande distribuzione, fare in modo che chi vuole vivere nei centri storici magari possa avere delle agevolazioni sulla tassa rifiuti o cercare di calmierare in qualche modo gli affitti. Fare in modo che si possa continuare a rivivere nei centri storici, perché credo che sia sotto gli occhi di tutti il fatto che comunque nei centri storici, soprattutto anche alla sera ormai non ci sia assolutamente più nessuno e questo diventa preoccupante soprattutto se vogliamo diventare un territorio che si voglia contrapporre in maniera netta e decisa ad un esodo verso la costa.

Quello degli oneri di urbanizzazione di costruzione può sembrare un tema semplice da affrontare ma in verità dietro quelle scelte c'è tutta una un'azione politica da dover esercitare a

tutela del nostro territorio. Quindi dare dei segnali anche importanti può essere quanto mai opportuno.

PRESIDENTE

Ci sono ulteriori interventi o osservazioni? A questo punto procediamo alla votazione della proposta. Voti favorevoli?

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione, per alzata di mano, il punto nr 2 all'ordine del giorno in trattazione.

PRESIDENTE

Voti favorevoli 8, contrari nessuno, astenuti 4. L'immediata eseguibilità della proposta.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione, per alzata di mano, l'immediata eseguibilità del punto nr 2 all'ordine del giorno in trattazione.

PRESIDENTE

Voti favorevoli 8, contrari nessuno, astenuti 4. Il Consiglio approva. Prima di chiudere la seduta volevo dare la parola al Sindaco, è arrivata una comunicazione ieri nella tarda mattinata, non abbiamo inserito il punto delle comunicazioni per questo motivo ma né darà lettura.

SINDACO - ZANCHINI

Ieri mi è arrivata questa lettera della Vis Novafeltria calcio, in pratica voi sapete che il campo sportivo di Secchiano sono in atto adesso dei lavori che dovrebbero terminare entro il mese di dicembre, novembre/dicembre, il rifacimento del campo di allenamento che verrà fatto in sintetico, la costruzione degli spogliatoi, tutto l'adeguamento anche normativo, la messa in sicurezza degli impianti, riscaldamento luce, etc., quindi si sta un pochino realizzando un po' una cittadella del calcio e come dicono i dirigenti del VIS Novafeltria, è una struttura che va ad ospitare, la VIS Novafeltria al momento gestisce circa 180 bambini, ragazzi che giocano a calcio, etc.

Per farla breve richiesta che viene inoltrata dalla VIS Novafeltria è quella di poter intitolare l'impianto sportivo di Secchiano a Walter Urbini. Adesso non ci dilunghiamo, sappiamo la figura di Walter cosa ha fatto, cosa ha dato in tutta la sua vita, negli anni al calcio, ai ragazzi in particolare, quanto era vicino diciamo al mondo dello sport, al mondo del calcio soprattutto in ambito così giovanile. Per cui questa è la lettera con la quale loro chiedono di poter intitolare la struttura al stadio comunale Walter Urbini, io ve la passo in modo tale che la possiate un attimino anche voi analizzare e poi magari lo portiamo in delibera al prossimo Consiglio Comunale, al fine di poterla deliberare.

Da parte mia c'è la massima disponibilità ad accogliere questa richiesta e quindi vi volevo far partecipe di questo, senza portarlo, in modo tale che la possiamo vedere, analizzare, quindi deliberare la prossima volta.

PRESIDENTE

Preso atto che non ci sono punti ulteriori da esaminare, votare dichiaro alle ore 09:44, chiusa la seduta del Consiglio e auguro a tutti un buon fine settimana.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 45 DEL 19/10/2019

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione della prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

F.to Lorenzo Cantori

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Patrizia Masi

IL CONSIGLIERE

F.to Vannoni In Dell'Anna Elena

La presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (ai sensi e per gli effetti di cui all'art.124, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e all'art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), dal 22/10/2019 al 06/11/2019

Novafeltria, li 22/10/2019

L' INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to Luca Roberti

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 19/10/2019

perchè resa immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs 267/2000)

decorsi 10 giorni di pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000)

Novafeltria, li _____

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Patrizia Masi

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Novafeltria, li _____

COMUNE DI NOVAFELTRIA
PROVINCIA DI RIMINI
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Proposta nr. 45 del 15/10/2019

Delibera nr. 45 del 19/10/2019

RECEPIMENTO DELLA DELIBERA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE N.186/2018 E S.M. ED I. IN MATERIA DI DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE.

PARERE ATTESTANTE LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Settore " Urbanistica, Edilizia, Ambiente e Lavori Pubblici", ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicata in oggetto.

Data, 15/10/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Arch. Fabrizio Guerra

PARERE ATTESTANTE LA REGOLARITA' CONTABILE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

La sottoscritta, in qualità di Responsabile del Settore Finanziario, servizi demografici e affari legali, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicata in oggetto.

Data, 15/10/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO,
SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI LEGALI

F.to Dott.ssa Patrizia Masi